



Documento di seduta

A9-0161/2022

24.5.2022

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Ville Niinistö

Relatore per parere (*):

Norbert Lins, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	82
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	85
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO	129
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA .	150
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	188
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	190

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0554),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0320/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 28 aprile 2022²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0161/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Visto 4 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

— *visti i principi di sussidiarietà,
proporzionalità e solidarietà,*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE)
2018/841 **per quanto riguarda l'ambito di
applicazione**, semplificando le norme di
conformità, stabilendo gli obiettivi degli
Stati membri **per il 2030 e fissando
l'impegno di conseguire collettivamente la
neutralità climatica entro il 2035** nel
settore dell'uso del suolo, della silvicoltura
e dell'agricoltura, e il regolamento (UE)
2018/1999 per quanto riguarda il
miglioramento del monitoraggio, della
comunicazione, della rilevazione dei
progressi e della revisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE)
2018/841 semplificando le norme **di
comunicazione e conformità e** stabilendo
gli obiettivi degli Stati membri **dal 2026 al
2030** nel settore dell'uso del suolo, **del
cambiamento di uso del suolo e** della
silvicoltura, e il regolamento (UE)
2018/1999 per quanto riguarda il
miglioramento del monitoraggio, della
comunicazione, della rilevazione dei
progressi e della revisione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel
dicembre 2015 nell'ambito della
convenzione quadro delle Nazioni Unite

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel
dicembre 2015 nell'ambito della
convenzione quadro delle Nazioni Unite

sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi")³⁶. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi")³⁶. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. *Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 nell'ottica di colmare il divario in termini di ambizioni, in linea con i risultati del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali. La revisione del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF) rappresenta un'opportunità unica per contribuire a rafforzare l'azione dell'Unione per il clima prima della 27^a sessione della conferenza delle parti (COP 27) dell'UNFCCC in Egitto.*

³⁶ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

³⁶ Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Le azioni e le politiche dell'Unione sono state finora insufficienti per arrestare la perdita di biodiversità e conseguire gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità per il 2020. Nella relazione "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile", l'Agenzia europea dell'ambiente osserva che l'Europa continua a perdere biodiversità a un ritmo allarmante e molti obiettivi politici concordati non saranno raggiunti. Dalle valutazioni relative alle specie e agli habitat protetti ai sensi della direttiva Habitat emerge uno stato di conservazione prevalentemente insoddisfacente per il 60 % delle specie e per il 77 % degli habitat^{1 bis}. Secondo una relazione del 2021 a cura del Centro comune di ricerca, rimangono solamente 4,9 milioni di ettari di foreste primarie e antiche in Europa – essenziali per preservare la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici – pari al 3 % soltanto della superficie forestale totale dell'Unione e all'1,2 % della sua massa terrestre^{1 ter}.

^{1bis} AEA, "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020", pag. 74.

^{1ter} Barredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. e Janouskova, K., Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe (Mappatura e valutazione delle foreste primarie e antiche in Europa), EUR 30661 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)**

(1 ter) Benché la copertura arborea stia aumentando, la capacità delle foreste dell'Unione di eliminare il carbonio è in netto calo dal 2015 e questa tendenza è destinata a continuare. Fino al 2015 il settore del suolo dell'Unione era in grado di assorbire circa il 7 % delle emissioni totali dell'UE (circa 300 Mt di CO₂ equivalente)^{1 bis}. Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)^{1 ter}, entro il 2030 lo stesso settore assorbirà il 40 % in meno di CO₂ equivalente (con un calo nel 2030 a 185 Mt)^{1 quater}. Questa recente diminuzione del carbonio stoccato è in parte dovuta a un aumento degli abbattimenti. Inoltre, i cambiamenti climatici potrebbero ridurre il potenziale di stoccaggio del carbonio delle foreste europee di 180 Mt di CO₂ su base annua dal 2021 al 2030 a causa di perturbazioni, diminuendo così di oltre il 50 % i pozzi forestali netti previsti^{1 quinquies}.

^{1bis} ***Relazione dell'AEA n. 6/2019.***

^{1ter} ***AEA, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendenze e proiezioni relative alle emissioni totali di gas a effetto serra in Europa) (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3>).***

^{1quater} ***AEA, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendenze e proiezioni relative alle emissioni totali di gas a effetto serra in Europa) (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3>).***

^{1quinquies} ***Seidl, R.; Schelhaas, M.-J.; Rammer, W.; Verkerk, P. J. (2014): Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage (Aumento delle perturbazioni forestali in Europa e relativo impatto sullo stoccaggio***

di carbonio). In: nature climate change 4 (9), pagg. 806–810. DOI: 10.1038/nclimate2318.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la Commissione delinea una nuova strategia quale primo passo verso la trasformazione dell'Unione in un'economia sostenibile a livello ambientale, neutra dal punto di vista delle emissioni di carbonio, libera da sostanze tossiche e completamente circolare, nel rispetto dei limiti del pianeta, entro il 2050. Il Green Deal europeo mira altresì a rafforzare gli sforzi compiuti a livello mondiale per attuare l'approccio "One Health", che riconosce il legame intrinseco tra la salute umana, la salute animale e un ambiente sano e resiliente, nonché a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica come pure degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) La relazione speciale in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, a cura del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ha riscontrato che gli oceani svolgono un ruolo fondamentale nell'assorbimento e nella redistribuzione del biossido di carbonio

(CO₂) di origine naturale e antropica e del calore, nonché nel sostegno agli ecosistemi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) *Affrontare* le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019²⁸. La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere *economico* dei cittadini dell'Unione.

Emendamento

(2) *Adottare un approccio olistico per affrontare* le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi *in modo equo e inclusivo, senza lasciare indietro nessuno*, sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo" adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019²⁸. *È pertanto necessario garantire che le misure adottate per conseguire gli obiettivi del presente regolamento tengano conto del principio "non arrecare un danno significativo" e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio, tenendo altresì presenti i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali.* La necessità e il valore del Green Deal europeo, *come pure l'esigenza di garantirne un'attuazione sostenibile*, non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute, *sulla coesione sociale* e sul benessere dei cittadini dell'Unione.

²⁸ COM(2019)640 final.

²⁸ COM(2019)640 final.

^{28bis} *Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" rafforza l'ambizione dell'Unione in merito alla tutela e al ripristino della biodiversità e al buon funzionamento degli ecosistemi. Prove scientifiche, relazioni e raccomandazioni in materia di zoonosi e pandemie, tra cui la relazione risultante dal seminario dell'IPBES sulla perdita di biodiversità e sulle pandemie e la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 6 luglio 2020 dal titolo "Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission" (Prevenire la prossima pandemia – malattie zoonotiche e come interrompere la catena di trasmissione), hanno dimostrato l'importanza di arrestare la perdita di biodiversità e di applicare in maniera completa il principio "One Health" nell'elaborazione delle politiche, rispecchiando l'interconnessione tra la salute umana, gli animali e l'ambiente e la necessità urgente di profondi cambiamenti in tutta la società.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) L'8° programma di azione per l'ambiente mira ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra,

sostenibile, non tossica, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sulle energie rinnovabili, resiliente e competitiva in modo giusto, equo e inclusivo, nonché a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, anche, tra l'altro, bloccando e invertendo la perdita di biodiversità. Esso riconosce che un ambiente sano è alla base del benessere di tutte le persone, un ambiente in cui la biodiversità è conservata e gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, conducendo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima e ad altri rischi ambientali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno sottolineato che i cambiamenti ambientali hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere. L'8° programma di azione per l'ambiente definisce l'integrazione di genere in tutte le politiche climatiche e ambientali, anche attraverso l'inserimento di una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche, quale condizione indispensabile e favorevole per il conseguimento degli obiettivi prioritari del programma, richiedendo l'impegno della Commissione, degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e dei portatori di interessi, ove opportuno.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nell'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990²⁹.

29

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

Emendamento

(3) Nell'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990²⁹, ***mentre il Parlamento europeo ha chiesto di ridurre entro il 2030 le emissioni lorde di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia dell'Unione di almeno il 60 % rispetto ai livelli del 1990.***

29

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Ridurre le emissioni di metano è fondamentale per il conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C entro la fine del secolo. Secondo una relazione del 2021 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), un'azione tempestiva tesa ad abbattere le emissioni di metano potrebbe ridurre di 0,3 °C l'aumento della temperatura globale entro il 2045. Per l'Unione è dunque urgentemente necessario adottare un obiettivo di riduzione e misure di accompagnamento

vincolanti per ridurre rapidamente le emissioni di metano provenienti da tutte le fonti, comprese quelle biogeniche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo **della neutralità climatica** in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. **Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.**

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo **di raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione** in tutti i settori dell'economia **al più tardi** entro il 2050, **e di conseguire successivamente emissioni negative**. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. **Al fine di garantire che vengano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente.**

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per

il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Sin dall'inizio del periodo di riferimento, ossia il 1990, il settore LULUCF costituisce un importante pozzo di assorbimento del carbonio. Dal 1990 a questa parte, nell'Unione la sola silvicoltura ha sequestrato circa 400 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'anno.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La costruzione di nuove infrastrutture di trasporto è necessaria per migliorare i collegamenti tra le zone urbane, da un lato, e le zone rurali e remote in tutta l'Unione e tra gli Stati membri, dall'altro. Tuttavia, tale

costruzione può, al tempo stesso, contribuire all'artificializzazione dei terreni che, a sua volta, può ridurre la capacità del suolo di assorbire i gas a effetto serra. Tale uso del suolo dovrebbe essere preso in considerazione in termini di potenziale di riduzione delle emissioni e del suo impatto climatico, tenendo conto nel contempo della necessità di mantenere un equilibrio tra la dimensione economica, sociale e ambientale. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a garantire che la pianificazione, l'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture dei trasporti e del turismo contribuiscano al conseguimento sostenibile degli obiettivi del presente regolamento, nonché ad assicurare una buona manutenzione delle infrastrutture esistenti e un uso efficiente del suolo dal punto di vista climatico, in particolare nelle reti di trasporto stradale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando

Testo della Commissione

(5) Al fine di **contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990**, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel** periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli

Emendamento

(5) Al fine di **garantire che il settore LULUCF apporti un contributo sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE al più tardi entro il 2050 e alla finalità di raggiungere emissioni negative in seguito**, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore **LULUCF almeno fino al 2050, partendo con il** periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo **intermedio di almeno** 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030, **nonché**

obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

un obiettivo aggiuntivo di almeno 50 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti da conseguire mediante misure e iniziative supplementari a livello dell'Unione e degli Stati membri volte a sostenere misure di sequestro del carbonio nei suoli agricoli basate su norme a livello di Unione, ma facoltative a livello di azienda agricola, garantendo al contempo che tali assorbimenti netti aggiuntivi non compensino le necessarie riduzioni delle emissioni conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di ***ripristino e*** gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

Laddove gli Stati membri siano disposti a superare i propri obiettivi, è opportuno incoraggiarli a procedere in tal senso.

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La deforestazione e il degrado forestale contribuiscono alla crisi climatica globale in quanto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici dell'area colpita e ne riducono in modo sostanziale la biodiversità. Fermare e invertire la deforestazione, come hanno ribadito i leader dell'UE in occasione della COP26 di Glasgow, è dunque di importanza vitale nella lotta ai cambiamenti climatici. La proposta della Commissione che vieta l'importazione e l'esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (COM(2021)0366) costituisce pertanto un incentivo importante per rafforzare ulteriormente i proprietari europei di foreste nella gestione forestale sostenibile e nella lotta alla deforestazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) È opportuno introdurre disposizioni in materia di mappatura e monitoraggio, sia sul campo che mediante telerilevamento, per imporre agli Stati membri di disporre di informazioni geolocalizzate in modo da individuare aree prioritarie che abbiano potenzialità di ripristino e che possano contribuire all'azione per il clima. Inoltre, nel quadro

di un miglioramento generale del monitoraggio, della comunicazione e della verifica, i lavori si concentreranno anche sull'armonizzazione e sul perfezionamento delle banche dati di attività e fattori di emissione per migliorare gli inventari dei gas a effetto serra.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) Il comparto di carbonio organico nel suolo e quello di carbonio costituito da legno morto, che alimentano di conseguenza in gran parte il serbatoio di carbonio nel suolo, sono particolarmente importanti per alcune categorie di rendicontazione, dal punto di vista sia dell'azione per il clima che della protezione della biodiversità. Esistono prove empiriche per dimostrare che il legno morto, sotto forma di detriti legnosi grossolani, funge da pozzo di assorbimento del carbonio al pari dei prodotti legnosi, contribuendo inoltre alla creazione di un serbatoio terrestre di carbonio nel suolo forestale, che impedisce la mineralizzazione in CO₂; entrambi questi meccanismi dovrebbero essere adeguatamente considerati nell'ambito della rendicontazione. Le ricerche confermano ulteriormente i modelli globali segnalati per la distribuzione verticale del carbonio organico nelle superfici boschive per quanto riguarda le foreste europee; secondo tali modelli, il 55-65 % circa del carbonio viene immagazzinato nello strato superiore di 30 cm del suolo, mentre il restante 40 % è stoccato più in profondità, fino a 1 m, in particolare nel caso di suoli organici. Il regolamento dovrebbe essere

modificato a tale riguardo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto ***del cambiamento di*** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

Emendamento

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica", ***soggetto a una revisione scientifica indipendente.*** All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto ***della migliore accuratezza nella*** metodologia ***utilizzata*** sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Nella relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha fornito le più recenti evidenze scientifiche sull'erosione mondiale in corso della biodiversità. La perdita di

biodiversità accelera i cambiamenti climatici e aggrava sensibilmente la vulnerabilità nei loro confronti. L'11 ottobre 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la Commissione ad approvare la dichiarazione di Kunming a nome dell'Unione, la quale si è così impegnata a invertire l'attuale perdita di biodiversità e a garantire che quest'ultima segua un percorso volto al ripristino entro il 2030 al più tardi. Foreste e suoli sani sono estremamente importanti per la biodiversità ma anche per la purificazione di acqua e aria, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e la fornitura di prodotti legnosi durevoli ottenuti in modo sostenibile. La nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 e la strategia dell'UE per il suolo per il 2030 hanno entrambe riconosciuto la necessità di tutelare e migliorare la qualità delle foreste e degli ecosistemi del suolo nell'Unione e di incoraggiare pratiche di gestione sostenibile rafforzate che possano migliorare il sequestro del carbonio e potenziare la resilienza delle foreste e dei suoli alla luce della crisi legata al clima e alla biodiversità.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030³³, suggeriva di **combinare le** emissioni di gas a effetto serra **dell'agricoltura diverse dalla CO₂ con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di**

Emendamento

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030³³, suggeriva **diversi percorsi e opzioni strategiche per raggiungere l'obiettivo climatico più ambizioso dell'Unione per il 2030. Poneva in evidenza che il conseguimento della neutralità climatica richiederà un considerevole potenziamento dell'azione dell'Unione in tutti i settori dell'economia. I progressi compiuti in un settore non**

mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. A tal fine, è opportuno rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.

dovrebbero compensare la mancanza di progressi in altri settori. La priorità dovrebbe essere quella di fermare il rilascio di emissioni fossili. Inoltre, gli assorbimenti di gas a effetto serra attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio sono fragili e potenzialmente reversibili, il che determina una maggiore incertezza nella misurazione delle emissioni e degli assorbimenti nel settore del suolo rispetto ad altri settori. Il rischio di inversione degli assorbimenti attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio è ulteriormente aggravato dai cambiamenti climatici. La scienza sul clima mostra anche che la risposta ai cambiamenti climatici in relazione alle emissioni e agli assorbimenti è asimmetrica, il che significa che una tonnellata di gas a effetto serra emessa nell'atmosfera non può essere paragonata a una tonnellata di gas a effetto serra assorbita^{33 bis}. Sussistono altresì differenze tra i gas a effetto serra di breve durata, come il metano, e il biossido di carbonio che può rimanere nell'atmosfera fino a 1 000 anni. Pertanto, l'obiettivo di potenziare gli assorbimenti dai pozzi naturali di assorbimento del carbonio dovrebbe essere perseguito in maniera rigorosamente distinta dall'obiettivo di ridurre rapidamente e drasticamente le emissioni di gas a effetto serra generate da altri settori, tra cui le emissioni agricole diverse dalla CO₂.

³³ COM(2020) 562 final.

³³ COM(2020)0562.

^{33bis} *Zickfeld K., Azevedo D., Mathesius S. et al. Asymmetry in the climate-carbon cycle response to positive and negative CO₂ emissions (Asimmetria nella risposta del ciclo clima-carbonio alle emissioni positive e negative di CO₂). Nature Climate Change 11, pagg. 613-617 (2021).*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) *Il settore del suolo potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, a livello dell'UE, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante **ancorarlo** a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore **all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035**. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi **nazionali, che assicurino che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni***

Emendamento

(8) *Si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. **Le previsioni indicano inoltre che i settori inerenti al pilastro del suolo contribuiranno diversamente all'obiettivo della neutralità climatica. Nello specifico, le terre coltivate, i pascoli e le zone umide sono attualmente responsabili di emissioni nette di gas a effetto serra, ma possono diventare una fonte di assorbimento netto di gas a effetto serra, in particolare attraverso il potenziamento dell'agroforestazione, dell'agricoltura biologica e del ripristino di zone umide e torbiere.** È quindi particolarmente importante **ancorare ciascun settore** a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore **all'intento di garantire un equo contributo di tutti verso tale obiettivo**. Sulla base di tali piani, e **dopo aver tenuto conto delle raccomandazioni fornite dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto nel regolamento (UE) 2021/1119**, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi e misure specifici per garantire un'equa condivisione degli oneri tra tutti i settori del suolo e gli Stati membri.*

diverse dalla CO2 siano almeno bilanciate entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Le torbiere rappresentano la maggior riserva terrestre di carbonio organico ma, se si essicano, potrebbero diventare una potenziale fonte di gas a effetto serra, alimentando la crisi climatica. A livello globale, le torbiere drenate emettono ogni anno circa 2 Gt di biossido di carbonio, corrispondenti al 5 % circa delle emissioni antropogeniche. Pertanto, il miglioramento della gestione e della tutela delle torbiere dovrebbe essere considerato prioritario per aumentare l'assorbimento dei gas a effetto serra e contribuire in tal modo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché alla protezione della biodiversità e

del suolo dall'erosione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) *Le foreste offrono importanti vantaggi per la biodiversità, la stabilizzazione del suolo, la purificazione di aria e acqua, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e, potenzialmente, la fornitura di prodotti legnosi di lunga durata. Tuttavia, la natura e la funzione delle foreste è estremamente variabile in tutta l'Unione, in particolare da nord, dove la produzione di legname è più diffusa, a sud, dove la conservazione del suolo è una priorità e altri tipi specifici di foreste multifunzionali, come la foresta mediterranea o dehesa, hanno spesso bisogno di specifiche misure di conservazione ed ecologiche e lunghi periodi di tempo per l'assorbimento della CO₂ da parte dei pozzi. Tali foreste mediterranee sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa di impatti diretti, come la siccità o il deperimento delle foreste indotto dalla temperatura o l'evoluzione dell'aridità. In tale contesto, un indice di aridità dovrebbe essere utilizzato come uno degli strumenti necessari per rafforzare la resilienza delle foreste dell'Unione.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) *Nell'attuazione del presente regolamento occorre tenere conto dell'articolo 349 TFUE, che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni*

ultraperiferiche per via della loro superficie ridotta, dell'insularità, della lontananza dalle regioni continentali, della topografia e del clima difficili e della dipendenza economica da un modesto numero di prodotti, fattori che limitano fortemente il loro sviluppo e generano notevoli costi aggiuntivi in molti ambiti, segnatamente in quello dei trasporti. Gli sforzi e gli obiettivi per la riduzione dei gas a effetto serra, definiti per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche (Portogallo, Spagna e Francia), dovrebbero essere adattati alla difficile realtà di queste regioni, bilanciando gli obiettivi ambientali con gli elevati costi sociali e considerando che circa l'80 % della biodiversità dell'Unione è presente in tali regioni. Tali Stati membri dovrebbero pertanto coinvolgere le autorità delle regioni ultraperiferiche nell'elaborazione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, garantendo una transizione giusta.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali ***necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio.*** Si tratta di ***incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno*** la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e

Emendamento

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori, ***proprietari terrieri e di foreste*** o gestori forestali ***dovrebbero essere incoraggiati a immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano, dando priorità agli approcci basati sugli ecosistemi e alle pratiche rispettose della biodiversità, come le pratiche forestali vicine alla natura, la proforestazione, il ripristino degli stock di carbonio nelle foreste, l'espansione della copertura agroforestale, il sequestro del carbonio nel suolo e il ripristino delle zone umide, nonché altre soluzioni innovative.*** Si tratta di incentivi ***che dovrebbero altresì***

l'economia circolare. Pertanto, *oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero* essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. *I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.*

migliorare la mitigazione dei cambiamenti climatici *e la riduzione complessiva delle emissioni in tutti i settori concernenti la bioeconomia*, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. *I prodotti legnosi di lunga durata ottenuti in modo sostenibile e i prodotti di stoccaggio del carbonio a base biologica possono contribuire alla bioeconomia circolare fungendo da sostituti delle opzioni a base fossile, tuttavia il potenziale riguardo a tali prodotti in termini di stoccaggio del carbonio è determinato dalla loro durata di vita. Il vantaggio di utilizzare il legno per sostituire energie concorrenti o materiali con un'impronta di carbonio più elevata dipende anche dai metodi di raccolta, dal trasporto e dalla trasformazione.* Pertanto, *potrebbero* essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio *solo se questi sono di lunga durata, hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio sulla base di una valutazione del ciclo di vita che comprenda altresì l'impatto sull'uso del suolo e sul cambiamento dell'uso del suolo associato all'aumento della raccolta, e a condizione che i dati disponibili siano basati sulla scienza, trasparenti e verificabili. La Commissione deve tenere conto della necessità che il ciclo di vita di tali prodotti non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) I finanziamenti pubblici nel quadro della politica agricola comune

(PAC) e di altri programmi dell'Unione possono già sostenere gli approcci basati sul sequestro di carbonio e sul rispetto della biodiversità nelle foreste e nei terreni agricoli. Per fornire il sostegno finanziario necessario e su misura ai proprietari o gestori di terreni e foreste al fine di conseguire gli obiettivi LULUCF più ambiziosi, è necessario mobilitare i piani strategici della PAC e altre fonti di finanziamento pubbliche o private.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Al fine di garantire un progresso continuo verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri che non rispettano i propri obiettivi annuali per due anni consecutivi dovrebbero rivedere i loro piani nazionali per l'energia e il clima e la strategia nel lungo termine per garantire che vengano adottate misure aggiuntive per incrementare tutti i pozzi e serbatoi e per ridurre la vulnerabilità del terreno alle perturbazioni naturali.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) Al fine di preservare e rafforzare la coerenza sociale, il Green Deal europeo deve essere attuato in modo economicamente sostenibile e socialmente sensibile così da garantire una transizione equa e giusta che non lasci indietro nessuno e promuova la parità di genere. Il maggior livello di ambizione nei settori

dell'uso del suolo e della silvicoltura può comportare conseguenze sociali, occupazionali ed economiche. Può inoltre creare opportunità relative a nuovi posti di lavoro di qualità e fornire incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente. È dunque importante anticipare l'impatto delle politiche sui posti di lavoro e i relativi risultati con valutazioni d'impatto sull'occupazione, come stabilito ad esempio attraverso la guida di riferimento dell'ILO per la valutazione d'impatto sull'occupazione, nonché garantire una transizione giusta per i settori dell'uso del suolo e della silvicoltura affinché diventino più sostenibili, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile, sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione, a beneficio dei gestori forestali e del territorio, degli agricoltori, dei lavoratori, dell'ambiente e più in generale della società. Le politiche nazionali dovrebbero tenere debitamente conto di tali aspetti.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Considerando 10 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quinquies) Il potenziale per lo stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi è determinato dalla loro durata, che può variare da qualche giorno per un volantino fino a decenni o persino centinaia di anni per una costruzione in legno. Benché un prodotto legnoso rappresenti di fatto una riserva di carbonio, il vantaggio effettivo derivante dall'abbattimento di un albero dipende dalla durata di vita del prodotto ottenuto, che deve essere confrontata con quella che avrebbe avuto il legno nell'ecosistema se l'albero non fosse stato abbattuto.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 sexies) *La definizione di paludicoltura dovrebbe essere ulteriormente discussa per effettuare una rapida transizione verso attività agricole più rispettose del clima su suoli organici, arrestare il drenaggio e ripristinare il livello idrico naturale.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 10 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 septies) *In linea con l'obiettivo dell'Unione di un'occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050, si dovrebbe evitare la conversione di terreni naturali e agricoli in zone edificate. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero introdurre nei loro piani regolatori misure intese a compensare qualsiasi riduzione dei terreni derivante dall'urbanizzazione.*

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli

(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli

Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio **a un prezzo minimo** e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o **ai** cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per **ridurre** la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

Emendamento

(12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o **alle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai** cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, **a fronte dell'impossibilità di prevedere o evitare tali fenomeni, in particolare mediante l'attuazione di misure di adattamento.** Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione **e abbiano dimostrato che l'eccedenza rimanente sia direttamente collegata all'impatto delle perturbazioni naturali o delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici,** che mettano in atto misure adeguate per **aumentare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità, abbiano ridotto** la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni, e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso

del suolo e della silvicoltura.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Insieme alla fissazione di obiettivi nazionali annuali vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il 108 % del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati nell'anno in questione sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata nell'anno successivo dallo Stato membro.

Emendamento

(13) Insieme alla fissazione di obiettivi nazionali annuali vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il 108 % del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati nell'anno in questione sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata nell'anno successivo dallo Stato membro. ***La Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie conformemente ai trattati per garantire il rispetto da parte degli Stati membri delle disposizioni di cui al presente regolamento.***

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il controllo pubblico e l'accesso alla giustizia costituiscono una parte essenziale dei valori democratici dell'Unione e uno strumento per salvaguardare lo Stato di diritto. La società civile svolge una funzione essenziale di controllo negli Stati membri e fornisce un sostegno importante per contribuire al raggiungimento degli

obiettivi del Green Deal europeo. Per tutelare i loro diritti e opporsi alle violazioni dell'attuazione del presente regolamento a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alla giustizia ai cittadini e alle organizzazioni non governative. Al fine di garantire che tale diritto possa essere esercitato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno aggiungere al presente regolamento un articolo relativo all'accesso alla giustizia.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno *attribuire* alla Commissione *competenze di esecuzione al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841 riguardanti* la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri. È *altresì opportuno* che *tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*³⁷.

Emendamento

(14) *Al fine di specificare le prescrizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno delegare* alla Commissione *il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento per quanto riguarda* la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri *per il settore LULUCF, nonché il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri e per la revisione da parte di esperti indipendenti, precisando criteri minimi per includere il monitoraggio della biodiversità nel sistema di monitoraggio del suolo e adottando una metodologia per valutare l'impatto delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*³⁷

^{bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

^{37 bis} GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

³⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In Europa gli inventari nazionali delle foreste sono utilizzati per fornire informazioni per le valutazioni dei servizi ecosistemici forestali. Il sistema di monitoraggio degli inventari delle foreste varia da un paese a un altro, poiché ogni paese dispone del proprio sistema d'inventario delle foreste dotato di una propria metodologia. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero armonizzare gli indicatori, la definizione e i diversi sistemi d'inventario e istituire un sistema di monitoraggio delle foreste coerente in tutta l'Unione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ rivista, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici⁴²" richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

Emendamento

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati **e misurati** con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la **strategia dell'UE per il suolo^{39 bis}, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la comunicazione della Commissione sui cicli del carbonio sostenibili^{40 bis}, la strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia^{40 ter}**, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici⁴²" richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione, **e a incentivare le sinergie tra le politiche dell'Unione in materia di clima e biodiversità**. Occorre migliorare il monitoraggio **satellitare e in loco** e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e **sfruttando appieno strumenti già esistenti come l'indagine statistica LUCAS e i dati digitali** raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale. **In tale contesto, la Commissione dovrebbe fornire assistenza agli Stati membri per applicare la metodologia di livello 3 dal 2026 in poi al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati, e**

continuare a lavorare sui dati geospaziali del sistema di informazione geografica (SIG) a livello dell'Unione.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

³⁹ COM/2020/381 final.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

³⁹ COM/2020/381 final.

^{39 bis} Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima (COM(2021)0699 final).

⁴⁰ [...]

⁴⁰ [...]

^{40 bis} Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Cicli del carbonio sostenibili (COM(2021)0800 final).

^{40 ter} Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente (COM/2018/ 673 final).

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴² COM/2021/82 final.

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴² COM/2021/82 final.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Al fine di adempiere agli impegni assunti nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030 e della nuova strategia forestale dell'UE per il 2030, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 per aggiungere nuove categorie del suolo a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione e a quelle disciplinate dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) I cambiamenti di origine antropica **previsti nell'uso dell'ambiente marino** e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, **influenzeranno** le emissioni di gas a effetto serra **e il loro sequestro**. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà **la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino** e di

(17) I cambiamenti di origine antropica **relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra negli ecosistemi marini, costieri** e di acqua dolce **possono essere significativi, e si prevede che nel futuro varieranno a seguito dei cambiamenti nell'uso** tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura **richiesti** per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità. **Le zone umide costiere rivestono un interesse specifico per la biodiversità dell'Unione nonché per le regioni e gli ecosistemi ultraperiferici interessati dall'azione esterna dell'Unione e possono determinare un'importante riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come i**

acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

cosiddetti ecosistemi di "carbonio blu". Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà ***l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento, al fine di includere le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra dagli ecosistemi marini, costieri, comprese le zone umide deltizie, e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi e alle loro cause, e di applicare obiettivi specifici a tali emissioni e assorbimenti,*** al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Il regolamento LULUCF dovrebbe essere modificato per essere in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi e con l'esito del vertice climatico di Glasgow ed evitare doppi conteggi. Al contempo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i partner internazionali e i terzi a intervenire ulteriormente anche nei settori dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel contesto della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e in altri contesti internazionali.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) gli obiettivi secondari a livello di Unione per le emissioni nette di gas a effetto serra da terre coltivate, pascoli e zone umide, in modo che tali categorie del suolo contribuiscano all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e all'obiettivo di neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) gli obiettivi secondari riguardanti gli Stati membri per le emissioni nette di gas a effetto serra da terre coltivate, pascoli e zone umide, in modo che tali categorie del suolo contribuiscano all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e all'obiettivo di neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119, tenendo conto delle specificità nazionali;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) gli impegni delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri pertinenti per adottare le misure necessarie ad aumentare gli assorbimenti

netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF dal 2031 in poi, al fine di contribuire all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali sostenibile e prevedibile nel lungo termine al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e al raggiungimento di emissioni negative in seguito, come previsto nel regolamento (UE) 2021/1119;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'impegno degli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente la neutralità climatica nell'Unione entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, anche per le emissioni del settore agricolo diverse dalla CO₂;"

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al

soppresso

paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

- a) fermentazione enterica;*
- b) gestione del letame;*
- c) risicoltura;*
- d) suoli agricoli;*
- e) incendi controllati delle savane;*
- f) incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;*
- g) calcinazione;*
- h) applicazione di urea;*
- i) altri fertilizzanti contenenti carbonio;*
- j) altro.";*

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Ciascuno Stato membro assicura che,

Emendamento

2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra ***nel settore del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura*** è di ***almeno*** 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018. ***Tale obiettivo è ulteriormente amplificato da misure e iniziative supplementari a livello dell'Unione e degli Stati membri volte a sostenere il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, fornendo almeno 50 milioni di tonnellate aggiuntive di CO₂ equivalente di assorbimenti netti entro il 2030 a livello di Unione.***

Ciascuno Stato membro assicura che,

tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, **13** e 13 ter, in ogni anno del periodo dal 2026 al 2030 la somma annua delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, in ogni anno del periodo dal 2026 al 2030 la somma annua delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta atti **di esecuzione che stabiliscono** gli obiettivi annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore **dei** 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis **può** essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti **di esecuzione**. Al fine dei suddetti atti **di esecuzione**, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri

Emendamento

3. La Commissione adotta atti **delegati in conformità dell'articolo 16 per integrare il presente regolamento stabilendo** gli obiettivi annuali **per il settore LULUCF** basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore **di almeno** 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis **e l'ulteriore valore di almeno 50 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di cui al paragrafo 2 possono** essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri, **soggetta a una revisione da parte di esperti indipendenti a conferma della necessità e della proporzionalità della correzione tecnica**

a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

basata sulla migliore accuratezza dei dati monitorati e comunicati. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri ***e per la revisione da parte di esperti indipendenti*** è stabilito negli atti ***delegati e messo a disposizione del pubblico***. Al fine dei suddetti atti ***delegati***, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 16 per integrare il presente regolamento adottando una metodologia per stabilire obiettivi secondari dell'Unione e degli Stati membri per le terre coltivate, i pascoli e le zone umide al fine di garantire che tali categorie del suolo contribuiscano all'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119, tenendo conto delle specificità nazionali e del potenziale di sequestro in tali categorie del suolo.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le istituzioni dell'Unione pertinenti e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello dell'UE e a livello nazionale, intese a continuare ad aumentare l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF dal 2031 in poi, al fine di contribuire all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e al raggiungimento di emissioni negative in seguito, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119.

Entro il 1° gennaio 2025, la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/1119, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024 a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta una proposta di modifica del presente regolamento, al fine di definire obiettivi per l'Unione e gli Stati membri in termini di assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura almeno per il 2035, 2040, 2045 e 2050.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all'azzeramento entro il 2035 e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035. Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.***”;

Emendamento

4. Entro il 31 dicembre **2024**, sulla base **delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima** e dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma **degli articoli 14 e 17** del regolamento (UE) 2018/1999 entro **tale data, e tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/1119**, la Commissione presenta **al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'aumento degli assorbimenti netti dei gas a effetto serra derivanti dalle terre coltivate, dai pascoli e dalle zone umide nell'ambito del presente regolamento e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura nell'ambito del regolamento (UE) 2018/842 e valuta se le tendenze attuali e le proiezioni future siano coerenti con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori, conformemente all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.**

Tale relazione include una valutazione d'impatto che esamina le varie opzioni, compresi gli obiettivi nazionali e gli obiettivi secondari settoriali, per garantire un contributo equo di ciascun settore e di ciascuno Stato membro all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119, tenendo conto al contempo degli obiettivi della strategia aggiornata per la bioeconomia

del 2018, della produzione alimentare locale sostenibile e della sicurezza alimentare, della strategia "Dal produttore al consumatore", della strategia sulla biodiversità e della prossima legislazione sul sistema alimentare sostenibile, valutando le sinergie e i compromessi derivanti dall'accelerazione della sostituzione dei combustibili fossili con prodotti a base biologica ed esaminando le ripercussioni fino al livello di azienda agricola.

A seguito di tale relazione, la Commissione presenta proposte legislative, ove lo ritenga opportuno, per garantire il contributo di tutti i settori conformemente all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nell'adottare le misure volte al conseguimento degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto del principio "non arrecare un danno significativo" e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio^{1 bis}, considerando al contempo i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. La Commissione formula orientamenti intesi a specificare norme e metodologie comuni per conseguire l'obiettivo di cui al presente paragrafo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di

integrare il presente regolamento stabilendo criteri minimi per l'inclusione del monitoraggio della biodiversità nei sistemi di monitoraggio del suolo.

^{1bis} Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri assicurano che l'assorbimento di CO₂ dall'atmosfera sia mirato in modo ottimale a mantenere i popolamenti forestali in una fase di crescita elevata attraverso una gestione intelligente dal punto di vista climatico e sostenibile, poiché tale gestione, unitamente alle misure volte ad aumentare la crescita, contribuisce attivamente all'assorbimento di carbonio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) è inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Sostegno finanziario e transizione giusta per rafforzare le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi nel settore LULUCF

1. Entro... [quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la disponibilità e la coerenza di tutti gli strumenti di finanziamento dell'UE esistenti per rafforzare la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi nel settore LULUCF al fine di contribuire agli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis. Se del caso, in tale relazione la Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri su come modificare i loro piani strategici della PAC a norma dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per fornire il sostegno finanziario necessario e mirato ai proprietari o gestori di terreni e foreste allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis, attribuendo priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste, nei terreni agricoli nell'agroforestazione. Le raccomandazioni tengono conto della necessità di garantire il carattere permanente degli assorbimenti generati mediante tale sostegno finanziario e del rischio che questi siano rilasciati in qualsiasi momento nell'atmosfera, accidentalmente o intenzionalmente.

2. Laddove gli Stati membri utilizzino le entrate pubbliche generate dalla vendita all'asta delle quote di emissione dell'ETS dell'UE a norma della direttiva 2003/87/CE per sostenere le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi adottate dai proprietari o gestori di terreni e foreste allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui

all'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis, è data priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste e nei terreni agricoli. I progetti sono selezionati sulla base di criteri comuni oggettivi, scientificamente fondati e trasparenti e ricompensano le pratiche i cui benefici climatici e ambientali sono scientificamente comprovati e che determinano un aumento sostenibile e a lungo termine del sequestro del carbonio nel suolo e nella biomassa, garantendo nel contempo benefici collaterali per la società.

3. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione adotta orientamenti per stabilire criteri comuni per la selezione dei progetti, basati, tra l'altro, sugli orientamenti esistenti adottati dalla Commissione. La Commissione consulta il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119, nonché la società civile e i pertinenti portatori di interessi, prima di adottare tali orientamenti.

4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una proposta legislativa, se del caso, per istituire un quadro normativo per la certificazione di assorbimenti di carbonio scientificamente solidi, sostenibili, affidabili e permanenti, anche mediante pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, che garantiscano l'integrità ambientale e rispettino i principi ecologici a favore della biodiversità.

5. Entro... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni, gli Stati membri valutano l'impatto sociale e occupazionale, compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale, che gli obblighi stabiliti nel presente regolamento generano per le

categorie e i settori del suolo di cui all'articolo 2.";

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

Emendamento

(3 ter) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, **pubblicamente accessibili**, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).";

(32018R0841, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&rid=1>)

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio

Emendamento

(3 quater) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio

immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.

immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, **del carbonio nel suolo minerale e organico**, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.";

(Regolamento (UE) 2018/841 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&rid=1>)

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"Entro un anno dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce un valore ricalibrato dello stock di carbonio per le principali categorie di foreste primarie e antiche dell'Unione nella categoria dei terreni forestali gestiti sulla base dei dati misurati.

La Commissione utilizza serie di dati fornite da progetti di ricerca conclusi o attualmente in corso per i tipi di foreste primarie e antiche pertinenti e utilizza altri strumenti dell'Unione per finanziare i progetti per i tipi di foreste che presentano lacune nei dati. Se del caso, potrà essere creato a tal fine un invito specializzato nell'ambito delle missioni

dell'UE nel quadro di Orizzonte Europa relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.";

Motivazione

Nell'ambito del progetto REMOTE, gli scienziati hanno stabilito che il quadro di modellizzazione globale sottostima lo stock di carbonio delle foreste di faggio dei Carpazi. I valori predefiniti che sottostimano il potenziale di tali ecosistemi per prevenire le emissioni potrebbero determinare errori nel relativo processo decisionale. Occorre pertanto porvi rimedio. Viviamo nell'era dei dati, perciò dobbiamo la nostra azione per il clima deve essere fondata su dati corretti e non su ipotesi errate.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) all'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. La raccolta dei dati è ulteriormente migliorata dal monitoraggio armonizzato a livello dell'Unione dell'evoluzione del contenuto di carbonio organico nel suolo e dei fattori che incidono sulle condizioni del suolo e sui suoi stock di carbonio attraverso le indagini annuali LUCAS condotte dai servizi competenti della Commissione europea.";

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

"Prodotti che stoccano carbonio";

*"Prodotti **sostenibili** che stoccano*

carbonio";

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di **prodotti che stoccano carbonio, inclusi** prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, **sulla base delle** linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.";

Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, **a condizione che le metodologie per le nuove categorie siano scientificamente fondate, trasparenti, verificabili, evitino il doppio conteggio e si basino sulle** linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.";

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su requisiti e norme di contabilizzazione scientificamente solidi in termini di qualità della misurazione, norme di monitoraggio, protocolli di comunicazione e mezzi di verifica, che

garantiscano l'integrità ambientale ed evitino impatti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi, e qualora le nuove linee guida IPCC siano state adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e compromessi in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e tutela della biodiversità dell'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio a base biologica, durevoli e ottenuti in modo sostenibile che hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio, sulla base di una valutazione del ciclo di vita che comprenda altresì l'impatto sull'uso del suolo e sul cambiamento dell'uso del suolo associato all'aumento della raccolta, e a condizione che i dati disponibili siano scientificamente fondati, trasparenti e verificabili. La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza il presente regolamento, garantendo nel contempo l'integrità ambientale, evitando il doppio conteggio e assicurando che le risorse naturali siano utilizzate e riciclate il più a lungo possibile e assegnate alle finalità più utili possibili in ogni fase. La Commissione tiene altresì conto della necessità di far sì che il ciclo di vita dei prodotti che stoccano carbonio non arrechi un danno significativo ad altri obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.";

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 11 – paragrafo -1

(a bis) il seguente paragrafo -1 è inserito prima del paragrafo 1:

"-1. Qualora ritenga che uno Stato membro non abbia raggiunto l'obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per due anni consecutivi, la Commissione formula raccomandazioni a tale Stato membro individuando misure supplementari adeguate nel settore LULUCF per porre rimedio a tale situazione. La Commissione rende pubbliche tali raccomandazioni. La Commissione può altresì fornire ulteriore sostegno tecnico a tale Stato membro.

Laddove siano formulate raccomandazioni a norma del primo comma, lo Stato membro interessato, entro sei mesi dalla ricezione delle stesse, modifica il proprio piano nazionale per l'energia e il clima e la propria strategia a lungo termine di cui agli articoli 3 e 15 del regolamento (UE) 2018/1999 al fine di adottare misure aggiuntive adeguate, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Commissione. Tali misure sono debitamente motivate e giustificate.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il piano nazionale per l'energia e il clima e la strategia a lungo termine rivisti, corredati di una dichiarazione che definisca le modalità con cui la revisione proposta porrà rimedio al mancato rispetto degli obiettivi annuali e in che modo le raccomandazioni della Commissione sono state tenute in considerazione.

Qualora lo Stato membro interessato non dia seguito alle raccomandazioni della Commissione, quest'ultima valuta la possibilità di adottare le misure necessarie conformemente ai trattati.";

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. **Uno** Stato membro può avvalersi:

- a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
- b) al fine di rispettare ***l'impegno assunto*** a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui ***agli articoli*** 13 e 13 ter.

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, lettere a) e b), può utilizzare compensazioni addizionali a norma dell'articolo 13 bis.";

Emendamento

"1. **Fatto salvo il paragrafo -1, uno** Stato membro può avvalersi:

- a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
- b) al fine di rispettare ***gli impegni e gli obiettivi definiti*** a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui ***all'articolo*** 13 e ***del meccanismo di cui all'articolo*** 13 ter.

La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, lettere a) e b), può utilizzare compensazioni addizionali a norma dell'articolo 13 bis.";

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento ***o un rapporto*** in conformità dell'articolo 12, ***paragrafi 2 e 3***, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente

Emendamento

(b bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("amministratore centrale") vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento in conformità dell'articolo 12, ***paragrafo 2***, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.";

regolamento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali *e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842*, detto Stato membro *può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro*. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno *assunto* a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.

Emendamento

(-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali *per il periodo dal 2021 al 2025, o in uno Stato membro gli assorbimenti netti di gas a effetto serra superino il suo obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 3*, detto Stato membro *può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro dietro il pagamento, da parte dello Stato membro ricevente, di un contributo equivalente almeno alla media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta comune nell'anno per il quale si applica il trasferimento*. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno *e agli obiettivi definiti* a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.";

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

"5. Gli Stati membri *possono utilizzare* i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per *affrontare i*

Emendamento

5. Gli Stati membri *utilizzano tutti* i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per *finanziare misure di*

cambiamenti climatici nell'Unione o in paesi terzi *e* informano la Commissione in merito *a qualsiasi azione di questo tipo intrapresa*.

mitigazione dei cambiamenti climatici *e di adattamento ai medesimi nel settore LULUCF* nell'Unione o in paesi terzi, *compresi gli approcci basati sugli ecosistemi, tenendo conto del principio "non arrecare un danno significativo" e delle garanzie minime di salvaguardia di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852. Gli Stati membri* informano la Commissione in merito *all'utilizzo di tali proventi e alle azioni intraprese nelle relazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999*.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [contabilizzati in conformità del presente regolamento,] può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni risultanti dal calcolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia

Emendamento

Articolo 13

Flessibilità per i terreni forestali gestiti

1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [contabilizzati in conformità del presente regolamento,] può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni risultanti dal calcolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia

incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e

b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e non può superare il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di

incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, **in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali**; e

a bis) lo Stato membro rispetti la direttiva 92/43/CEE* del Consiglio e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e**

b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.

3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e non può superare il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, **e delle misure che intendono adottare per prevenire o attenuare simili effetti in futuro** per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri

compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.";

Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati. **La Commissione rende pubbliche le prove fornite dagli Stati membri.**";

*** Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).**

**** Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 020 del 26.1.2010, pag. 7).**

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 ter

Testo della Commissione

Articolo 13 ter

Meccanismo **di flessibilità** relativo **all'uso del suolo** per il periodo 2026-2030

1. Un meccanismo **di flessibilità relativo all'uso del suolo**, corrispondente a una quantità di fino a 178 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, è stabilito nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo **di flessibilità** è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.

Emendamento

Articolo 13 ter

Meccanismo relativo **alle perturbazioni naturali** per il periodo 2026-2030

1. Un meccanismo corrispondente a una quantità di fino a 178 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente è stabilito nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999 **per tenere conto dell'impatto delle perturbazioni naturali o delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici, a fronte dell'impossibilità di prevedere o evitare tali fenomeni, in particolare mediante**

2. Se, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, la differenza tra la somma annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi **della flessibilità** di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, il calcolo di cui al paragrafo 2 risulta positivo, lo Stato membro **interessato ha il diritto di compensare le emissioni in eccesso** a condizione che siano soddisfatte **le seguenti** condizioni:

l'attuazione di misure di adattamento, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.

2. Se, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, la differenza tra la somma annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi **del meccanismo** di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, il calcolo di cui al paragrafo 2 risulta positivo, lo Stato membro **può ricorrere al meccanismo definito nel presente articolo** a condizione che **sia soddisfatta una delle condizioni di cui alla lettera -a) oppure -a bis), se del caso, e siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a c):**

-a) lo Stato membro abbia fornito alla Commissione prove sufficienti del fatto che il risultato positivo è direttamente collegato all'impatto delle perturbazioni naturali calcolato a norma dell'allegato VI; la Commissione rende disponibile al pubblico le prove presentate dagli Stati membri e può respingere le prove presentate dallo Stato membro se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate; oppure

-a bis) lo Stato membro abbia fornito alla Commissione prove sufficienti del fatto che il risultato positivo è direttamente collegato all'impatto delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici e che tali

perturbazioni non avrebbero potuto essere previste o evitate, in particolare mediante l'attuazione di sufficienti misure di adattamento per garantire la resilienza della zona colpita ai cambiamenti climatici, conformemente alla metodologia definita nell'atto delegato di cui al paragrafo 5 bis; la Commissione può respingere le prove presentate dallo Stato membro se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo Stato membro, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate; e

a) lo Stato membro abbia **incluso nel** suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, **presentato** a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, **misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri**, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;

b) lo Stato membro abbia esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842;

c) nel periodo dal 2026 al 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione **[di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti]**.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera c), la Commissione determina se includere il 20 % degli assorbimenti netti non

a) lo Stato membro abbia **effettivamente rivisto il** suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima **e la strategia a lungo termine** a norma dell'articolo 11, paragrafo -1, e **abbia adottato nuove misure per aumentare tutti i pozzi e serbatoi terrestri in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità**, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali **e l'impatto del cambiamento climatico**;

b) lo Stato membro abbia esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842;

b bis) lo Stato membro rispetti le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

c) nel periodo dal 2026 al 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione **ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dopo aver esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12**.

Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera c), la Commissione determina se includere il 20 % degli assorbimenti netti non

riportati dagli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 sulla base dell'impatto dei disturbi naturali e applicando le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Nella valutazione la Commissione assicura inoltre che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.

4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro nell'allegato II bis del presente regolamento e non può superare il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030.

5. ***Gli Stati membri presentano alla Commissione prove sull'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione dei pozzi rimanenti contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro interessato, di cui all'allegato II bis, e fino all'importo totale della compensazione inutilizzata da altri Stati membri, di cui all'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.***”;

riportati dagli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 sulla base dell'impatto dei disturbi naturali e applicando le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Nella valutazione la Commissione assicura inoltre che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento ***e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.***

4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro nell'allegato II bis del presente regolamento e non può superare il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030.

5. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo pari a ***178 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente*** disponibile ***a titolo del meccanismo***, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

5 bis. Entro... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per integrare il presente regolamento adottando una metodologia per valutare l'impatto delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici di cui al paragrafo

3, lettera -a bis).

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quater

Testo della Commissione

Articolo 13 quater

Governance degli obiettivi

Se nel 2032 *la revisione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra* di uno Stato membro *dimostra che essi superano i suoi obiettivi annuali* per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, *tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter*, si applica la seguente misura:

un importo pari all'importo in tonnellate di CO₂ equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.";

Emendamento

Articolo 13 quater

Governance degli obiettivi

Se, *a seguito del riesame completo svolto dalla Commissione nel 2032 conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione ritiene che gli obiettivi e gli impegni* di uno Stato membro *a norma dell'articolo 4 non siano rispettati* per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, si applica la seguente misura:

un importo pari all'importo in tonnellate di CO₂ equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra *per tali categorie del suolo* comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.

Qualora ritenga che gli Stati membri non rispettino il presente regolamento, la Commissione adotta le misure necessarie conformemente ai trattati.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) è inserito il seguente articolo 13 quinquies:

"Articolo 13 quinquies

Cooperazione internazionale

Laddove uno Stato membro decida di autorizzare l'uso dei crediti di carbonio dal settore LULUCF per la compensazione da parte degli enti pubblici o privati, anche in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 4, l'importo degli assorbimenti trasferiti o utilizzati dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi annuali di suddetto Stato membro come definito nell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.";

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

"1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

a) considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;

b) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;

c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.

La relazione comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi."

La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:

a) considerazioni e **possibili** compromessi riguardo politiche e misure **con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli previsti nell'8° programma d'azione per l'ambiente e nelle strategie dell'UE sulla biodiversità e per la bioeconomia;**

a bis) le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 4 bis;

b) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, **comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità dei terreni alle perturbazioni naturali e al clima;**

c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.

Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e i relativi importi, o sull'utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico in un formato facilmente accessibile.

La relazione di conformità è basata su serie di dati annuali, comprese le informazioni ottenute da sistemi di monitoraggio del suolo quali LUCAS (Land Use/Land Cover Area Frame Survey), utilizzando campioni di almeno 30 cm di profondità e integrando tutti i parametri pertinenti che incidono sulle potenzialità del suolo in fatto di sequestro del carbonio.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 15 bis (nuovo)

(16 bis) è inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, il pubblico interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare il mancato rispetto degli obblighi giuridici previsti dagli articoli da 4 a 10.

2. Il pubblico interessato ha accesso alla procedura di ricorso di cui al paragrafo 1 qualora:

- a) abbia un interesse sufficiente; o**
- b) faccia valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.**

L'interesse sufficiente è determinato dagli Stati membri, coerentemente con l'obiettivo di concedere al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia e in conformità della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del presente paragrafo.

3. I paragrafi 1 e 2 non escludono la possibilità di poter esperire un ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul

requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

4. Gli Stati membri provvedono a mettere facilmente a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.";

Motivazione

La comunicazione del 2020 della Commissione sul miglioramento dell'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri ha sottolineato la necessità di includere disposizioni sull'accesso alla giustizia nelle proposte legislative dell'UE per un nuovo o rivisto diritto dell'Unione in materia ambientale. La formulazione rispecchia le disposizioni sull'accesso alla giustizia nella legislazione correlata, ad esempio l'articolo 25 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17) è inserito il seguente articolo 16 bis:

soppresso

Articolo 16 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo

5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

⁴⁴ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal [...] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.*

Emendamento

2. *Nel 2025, 2027 e 2032 la Commissione presenta una relazione sullo stato di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del presente regolamento e sui progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.*

2 bis. Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contributo del presente regolamento all'obiettivo di

neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi climatici intermedi definiti nel regolamento (UE) 2021/1119, così come ai traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, ad altri obiettivi ambientali dell'Unione e agli obiettivi del Green Deal europeo e delle pertinenti strategie e normative correlate, valutando altresì gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 sul raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione valuta la necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione nonché della necessità di conseguire gli obiettivi ambientali dell'Unione, tenendo conto di ogni futuro miglioramento del sistema di monitoraggio, raccolta dati e comunicazione per quanto concerne le foreste e i suoli. La relazione prende altresì in considerazione l'impatto di genere delle opzioni strategiche e tiene conto delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.

A seguito *della* relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono *sia obiettivi annuali e una governance volti a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035*, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, *sia politiche e misure supplementari dell'Unione, nonché un quadro post 2035, anche nell'ambito* di applicazione del regolamento *in materia* di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra provenienti *da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce.*";

A seguito *di tale* relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono *politiche e misure supplementari dell'Unione volte a conseguire gli obiettivi LULUCF post 2030* di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e *a estendere l'ambito* di applicazione del *presente* regolamento, *al fine* di *includere* le emissioni e *gli* assorbimenti di gas a effetto serra provenienti *dagli ecosistemi marini, costieri e di acqua dolce, sulla base di solide metodologie scientifiche*, e di *definire ulteriori obiettivi in termini di assorbimenti netti distinti per tali ecosistemi.*

2 ter. A seguito dell'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per il ripristino della natura, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la coerenza del presente regolamento, in particolare degli impegni e degli obiettivi definiti nell'articolo 4, con gli obiettivi di tale atto legislativo. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto 1 – punto ii

Testo della Commissione

"sia gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841 sia i suoi contributi mirano a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e di conseguire successivamente emissioni negative a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento;"

Emendamento

gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunta la seguente lettera:

"a bis) modificare l'allegato V, parte 3, lettere b) e c), per aggiungere categorie del suolo, rispettivamente, a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione e a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, conformemente alla pertinente normativa ambientale dell'Unione.";

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 la Commissione **determina, con atti di esecuzione**, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.";

Emendamento

Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 la Commissione **adotta atti delegati, conformemente all'articolo 43 che integra il presente regolamento determinando** la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Allegato II

Regolamento (UE) 2018/841

Allegato II bis – tabella

Testo della Commissione

Obiettivo dell'Unione e obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di assorbimento netto

dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030

Stato membro	Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO ₂ equivalente nel 2030
Belgio	-1 352
Bulgaria	-9 718
Cechia	-1 228
Danimarca	5 338
Germania	-30 840
Estonia	-2 545
Irlanda	3 728
Grecia	-4 373
Spagna	-43 635
Francia	-34 046
Croazia	-5 527
Italia	-35 758
Cipro	-352
Lettonia	-644
Lituania	-4 633
Lussemburgo	-403
Ungheria	-5 724
Malta	2
Paesi Bassi	4 523
Austria	-5 650
Polonia	-38 098
Portogallo	-1 358
Romania	-25 665
Slovenia	-146
Slovacchia	-6 821
Finlandia	-17 754
Svezia	-47 321
EU-27	-310 000

Emendamento

Obiettivo dell'Unione e obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di assorbimento netto

dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030

Stato membro	Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO ₂ equivalente nel 2030
Belgio	<i>Almeno</i> -1 352
Bulgaria	<i>Almeno</i> -9 718
Cechia	<i>Almeno</i> -1 228
Danimarca	<i>Almeno</i> 5 338
Germania	<i>Almeno</i> -30 840
Estonia	<i>Almeno</i> -2 545
Irlanda	<i>Almeno</i> 3 728
Grecia	<i>Almeno</i> -4 373
Spagna	<i>Almeno</i> -43 635
Francia	<i>Almeno</i> -34 046
Croazia	<i>Almeno</i> -5 527
Italia	<i>Almeno</i> -35 758
Cipro	<i>Almeno</i> -352
Lettonia	<i>Almeno</i> -644
Lituania	<i>Almeno</i> -4 633
Lussemburgo	<i>Almeno</i> -403
Ungheria	<i>Almeno</i> -5 724
Malta	<i>Almeno</i> 2
Paesi Bassi	<i>Almeno</i> 4 523
Austria	<i>Almeno</i> -5 650
Polonia	<i>Almeno</i> -38 098
Portogallo	<i>Almeno</i> -1 358
Romania	<i>Almeno</i> -25 665
Slovenia	<i>Almeno</i> -146
Slovacchia	<i>Almeno</i> -6 821
Finlandia	<i>Almeno</i> -17 754
Svezia	<i>Almeno</i> -47 321
EU-27	<i>Almeno</i> -310 000

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Allegato III

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3

Testo della Commissione

Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 2018/1999 è sostituito dal seguente:

"Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. ***L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:***

a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001;

b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

– terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2018/2001;

– siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ¹ e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale

Emendamento

Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 2018/1999 è sostituito dal seguente:

"Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, ***la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019.***

L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica ***per i quali le istituzioni dell'Unione forniscono sostegno e assistenza adeguati agli Stati membri al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati raccolti,*** e comprende:

a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001;

b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

– terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2018/2001;

– siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ¹ e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale

direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;

– i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;

– gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nel suo allegato II che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE² ;

– le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio³ e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;

– le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;

– qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e

direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;

– i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;

– gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nel suo allegato II che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE² ;

– le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio³ e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;

– le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;

– qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e

2009/147/CE;

– le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴ ;

– le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵ ;

c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

– i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;

– gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;

– gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di

2009/147/CE;

– le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴ ;

– le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵ ;

– ***le aree protette designate dagli Stati membri al fine di raggiungere gli obiettivi delle aree protette;***

c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

– i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;

– gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;

– gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di

conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;

– le zone identificate come bisognose di ripristino in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;

– le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;

– le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;

– le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁶ ;

d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:

– le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;

– le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;

– le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.

conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;

– le zone identificate come bisognose di ripristino **o soggette a misure per garantirne il non deterioramento** in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;

– le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;

– le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;

– le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁶ ;

d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:

– le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;

– le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;

– le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.

d bis) un sistema per il monitoraggio degli stock di carbonio nel suolo, utilizzando, tra l'altro, la serie di dati annuali LUCAS (Land Use/Land Cover

L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica.

Per il periodo 2021-2025, si applica il metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Si applica almeno un metodo di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, sia per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, sia, a partire dal 2026, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti di un comparto di carbonio.

Area Frame Survey).

L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, ***nonché la loro comparabilità e accessibilità al pubblico.***

Per il periodo 2021-2025, si applica il metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, ***la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019.*** Si applica almeno un metodo di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, ***la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019,*** sia per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, sia, a partire dal 2026, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti di un comparto di carbonio.

A partire dal 2026 gli Stati membri applicano la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a

*elevati rischi climatici, di cui alla lettera
f).".*

MOTIVAZIONE

L'obiettivo in materia di neutralità climatica sancito nella normativa europea sul clima definisce un nuovo obbligo per l'UE e gli Stati membri, ossia incrementare i pozzi di assorbimento del carbonio per raggiungere un equilibrio tra le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi al più tardi entro il 2050, e conseguire successivamente emissioni negative. Una revisione ambiziosa del regolamento LULUCF è pertanto necessaria per assicurare un contributo sostenibile, prevedibile e nel lungo termine dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio all'obiettivo dell'UE relativo alla neutralità climatica.

1. Garantire un contributo dei pozzi naturali ambizioso, sostenibile, prevedibile e nel lungo termine all'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica

La situazione attuale è preoccupante. Principalmente per effetto dei livelli record dei raccolti nelle pratiche forestali e agricole intensive dell'UE, i pozzi dell'Unione sono continuamente diminuiti dal 2013. Tale situazione non è in linea con l'obiettivo dell'UE in materia di neutralità climatica e occorrerebbe invertire la tendenza. I pozzi di assorbimento del carbonio sono in fase di deterioramento, mentre dovrebbero essere non solo preservati, ma anche potenziati per consentire all'UE di conseguire gli obiettivi climatici e ambientali. Il relatore ritiene che il regolamento LULUCF riveduto dovrebbe definire obiettivi ambiziosi nazionali e a livello dell'Unione per aumentare gli assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF, garantendo nel contempo che tale aumento di assorbimenti netti non pregiudichi in modo significativo altri obiettivi ambientali dell'UE, in particolare gli obiettivi nel campo della biodiversità.

Sulla base di diverse stime scientifiche relative al potenziale di aumentare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio, il relatore propone di stabilire un obiettivo a livello dell'UE di 490 milioni di tonnellate di assorbimenti netti entro il 2030, come somma degli obiettivi nazionali di cui all'allegato II bis. L'obiettivo dell'UE può essere raggiunto attuando, ad esempio, le seguenti misure:

- obiettivi nazionali per fare in modo che le terre coltivate, i pascoli e le zone umide diventino progressivamente una fonte di assorbimenti netti di gas a effetto serra a livello dell'Unione, ad esempio attraverso la conversione delle terre coltivate su suoli organici in zone umide, foreste e pascoli;
- passare a una nutrizione più rispettosa del clima;
- introduzione di metodi di gestione forestale più sostenibili quali la gestione delle foreste più vicina alla natura;
- incanalare proventi pubblici aggiuntivi a sostegno dei singoli agricoltori e dei gestori forestali, al fine di mettere in atto approcci basati sugli ecosistemi e su pratiche rispettose della biodiversità;
- aumentare la quota dei prodotti del legno più duraturi;
- ripristino dei terreni degradati in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità e l'imminente legge sul ripristino;
- arrestare la deforestazione nell'UE;

- afforestazione e riforestazione secondo approcci basati sugli ecosistemi.

Gli obiettivi relativi al settore LULUCF per il periodo successivo al 2030 dovrebbero essere definiti in tempo utile per garantire un graduale aumento degli assorbimenti netti dal settore LULUCF, tenendo conto delle raccomandazioni fornite dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio relativo ai gas a effetto serra dell'UE in linea con l'accordo di Parigi che dovrebbe essere presentato dalla Commissione entro la metà del 2024.

Seguendo le raccomandazioni della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) e del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), e tenendo fede all'impegno di "non nuocere" all'ambiente formulato nel Green Deal europeo, il relatore ribadisce altresì che l'aumento dei pozzi naturali dell'UE di assorbimento del carbonio dovrebbe avvenire in modo tale da preservare e valorizzare la biodiversità.

2. Passare a un sistema di comunicazione più accurato e trasparente per il settore LULUCF

Il relatore appoggia pienamente la proposta della Commissione di passare a un sistema basato sulle emissioni e gli assorbimenti, come comunicato dagli Stati membri alla convenzione nell'ambito dell'UNFCCC nei loro inventari dei gas a effetto serra. Tale sistema assicura la piena trasparenza, affidabilità e verificabilità, ed è in linea con i nostri impegni internazionali. Il relatore enfatizza la necessità di garantire un sistema di rendicontazione e comunicazione credibile e trasparente, sulla base di dati di migliore qualità, ricorrendo a satelliti, ove possibile, e comprendendo tutti i settori di uso del suolo, tra cui l'obbligo di comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dalle zone umide a partire dal 2026.

Se, da un lato, il relatore sostiene pienamente l'obiettivo di incentivare l'uso di prodotti del legno durevoli rispetto a utilizzi di durata più breve, dall'altro sottolinea che è improbabile che gli ulteriori benefici potenziali derivanti dalla sostituzione dei materiali compensino la riduzione dei pozzi forestali netti imputabile all'aumento della raccolta, come è stato sottolineato di recente dalla Commissione stessa nella nuova strategia forestale dell'UE per il 2030. Il relatore sottolinea inoltre che in questa fase non vi è un consenso scientifico internazionale su un'adeguata contabilizzazione degli assorbimenti di carbonio nel lungo termine in relazione a una serie di prodotti materiali. Pertanto il relatore non sostiene la proposta della Commissione di estendere la categoria dei prodotti legnosi ad altri prodotti di stoccaggio del carbonio.

3. Preservare l'integrità ambientale del regolamento LULUCF

Gli assorbimenti di gas a effetto serra attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio sono fragili e potenzialmente reversibili, il che determina una maggiore incertezza nella misurazione delle emissioni e degli assorbimenti nel settore del suolo rispetto ad altri settori. Il rischio di inversione degli assorbimenti tramite pozzi naturali di assorbimento del carbonio è ulteriormente aggravato dai cambiamenti climatici e pone la questione del monitoraggio, della comunicazione e della responsabilità in caso di reversibilità o rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La scienza sul clima mostra anche che la risposta ai cambiamenti climatici in relazione alle emissioni e agli assorbimenti è asimmetrica, il che significa che una tonnellata di

gas a effetto serra emessa nell'atmosfera non può essere paragonata a una tonnellata di gas a effetto serra assorbita. Pertanto il relatore sottolinea che l'aumento degli assorbimenti netti di gas a effetto serra dal settore LULUCF dovrebbe essere perseguito in un quadro distinto, e non dovrebbe essere usato in nessun caso per compensare le emissioni di gas a effetto serra generate dall'industria dei combustibili fossili, tra cui il settore agricolo.

Il relatore reputa che non vi siano vantaggi a inserire le emissioni dell'agricoltura diverse dalla CO₂ nel sistema LULUCF, come proposto dalla Commissione europea. Al contrario, in tal modo sorgerebbe il rischio di nascondere le emissioni generate dal settore agricolo dietro ai pozzi forestali, senza incentivare il settore agricolo a ridurre le emissioni.

Occorrerebbe mettere in atto norme comuni per lo scambio degli assorbimenti netti in eccedenza tra gli Stati membri, nonché per i casi di inadempienza da parte di uno Stato membro interessato, al fine di applicare il principio "chi inquina paga", sancito nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il relatore ritiene altresì che il regolamento LULUCF dovrebbe tenere conto dei recenti sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione all'attuazione dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi. Laddove uno Stato membro decida di autorizzare l'uso dei crediti di carbonio dal settore LULUCF per la compensazione da parte degli enti pubblici o privati, l'importo degli assorbimenti trasferiti o utilizzati dovrebbe essere dedotto dall'importo degli assorbimenti netti presi in considerazione ai fini del rispetto dell'obiettivo LULUCF di uno determinato Stato membro.

4. Sostenere i gestori del territorio nel potenziare gli approcci basati sugli ecosistemi

Se, da un lato, il conseguimento degli obiettivi LULUCF rientra nella responsabilità degli Stati membri, dall'altro i singoli agricoltori e i gestori forestali potrebbero beneficiare di incentivi per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste, garantendo nel contempo la protezione della biodiversità e altri benefici sociali a latere. I finanziamenti pubblici nel quadro della politica agricola comune e di altri programmi dell'UE (LIFE, fondi di coesione, Orizzonte Europa, il fondo per la ripresa e la resilienza, il fondo per la transizione giusta) dovrebbero essere ulteriormente mobilitati a sostegno di approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste e nei terreni agricoli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a destinare almeno il 5 % dei proventi pubblici generati dalle vendite all'asta delle quote di emissioni a programmi a sostegno del potenziamento degli approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste e nei terreni agricoli.

26.4.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
(COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

Relatore per parere: Norbert Lins

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea per una "revisione del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura" quale parte integrante del "pacchetto Fit for 55" nell'ambito del "Green Deal europeo" del 14 luglio 2021 mira a contribuire al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni del 55 % a livello dell'UE quale importante pietra miliare sulla strada verso la neutralità climatica a livello dell'UE nel 2050.

Le modifiche apportate al LULUCF forniscono importanti incentivi per una maggiore protezione del clima nella politica agricola e forestale, mentre altri obiettivi sono la progettazione di un quadro politico equo, flessibile e integrato, la semplificazione dell'attuazione e il miglioramento del monitoraggio e della comunicazione. Per la prima volta viene proposto un obiettivo europeo obbligatorio di assorbimento per il 2030 e, a partire dal 2031, l'ambito di applicazione del regolamento LULUCF sarà ampliato al fine di includere le emissioni diverse dalla CO₂ generate dal settore agricolo, includendo così per la prima volta l'intero quadro del settore del suolo in un unico strumento di politica climatica. L'agricoltura e la silvicoltura svolgono funzioni economiche, sociali e ambientali per la società. Questo ruolo multifunzionale dell'agricoltura sostenibile e della gestione forestale deve essere riconosciuto e adeguatamente ricompensato nella politica climatica europea. Gli incentivi per ridurre i gas a effetto serra devono, quindi, essere in linea con la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e di un chiaro impegno nei confronti dell'Europa come luogo di produzione di cibo e di biomassa sostenibili. L'agricoltura e l'uso sostenibile della biomassa non sono in conflitto con le ambizioni climatiche, ma dovrebbero essere considerati parte della soluzione.

La normativa europea sul clima riconosce per la prima volta le prestazioni climatiche dell'agricoltura e della silvicoltura introducendo un obiettivo netto che include gli

assorbimenti nel settore LULUCF. Ai fini dell'obiettivo climatico possono essere conteggiate fino a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente dal LULUCF. Quanto sopra è stato introdotto per concentrarsi sulla riduzione delle emissioni fossili, migliorando nel contempo le condizioni delle foreste per aumentare l'assorbimento di carbonio a lungo termine. Per la prima volta viene chiarito che l'agricoltura e la silvicoltura contribuiscono esplicitamente alla protezione del clima e sono il primo settore ad avere il potenziale per raggiungere la neutralità climatica. Stoccando carbonio nelle foreste, nel suolo e nei prodotti legnosi, il settore non solo contribuisce attivamente alla protezione del clima, ma anche alla biodiversità e alla bioeconomia, in linea con l'economia circolare europea e con la sostituzione delle materie prime fossili.

Vanno, pertanto, evidenziati i seguenti emendamenti alla proposta della Commissione:

- L'obiettivo di assorbimento per il 2030 deve essere realistico, ambizioso, basato sui dati e sulle analisi scientifiche più aggiornati. Dovrebbe essere in linea con una gestione forestale attiva sostenibile e incentivare il sequestro, lo stoccaggio del carbonio e la sostituzione dei combustibili fossili. Il settore LULUCF non deve essere utilizzato esclusivamente per compensare le emissioni di altri settori, ma dovrebbe agevolare l'eliminazione delle emissioni e dei prodotti fossili.
- La creazione di un settore del suolo, quindi la combinazione di emissioni di CO₂ e diverse dalla CO₂ dal settore LULUCF e dall'agricoltura, è coerente e genera un quadro politico olistico. Con l'inclusione del metano, diventa necessaria una rivalutazione delle emissioni di gas serra biogeniche di breve durata. Deve, inoltre, essere condotta una valutazione d'impatto sulla sicurezza alimentare, la bioeconomia e la sostituzione dei combustibili fossili. Non ci devono essere impatti negativi o effetti di dispersione.
- Al fine di raggiungere la neutralità climatica nell'intero settore del suolo entro il 2035, gli assorbimenti di carbonio dovrebbero bilanciare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei terreni, zootecnico e dei fertilizzanti. È necessario stabilire cicli del carbonio sostenibili e resilienti al clima attraverso azioni quali soluzioni di assorbimento della densità di carbonio per ettaro (upscaling), che catturano la CO₂ dall'atmosfera e la immagazzinano a lungo termine. Occorre creare un sistema di incentivi basati sul mercato e volontari a livello del singolo gestore del territorio per aumentare gli assorbimenti di carbonio. La Commissione dovrebbe proporre il quadro necessario con un mix di investimenti pubblici e privati.
- I contributi all'obiettivo 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica dovrebbero essere equamente equilibrati tra i settori e gli Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019²⁸. La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

Emendamento

(2) Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019. ***Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure efficaci e iniziative eque volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, definendo nel contempo la necessità di una transizione equa ed efficiente al fine di offrire agli investitori prevedibilità e assicurare l'irreversibilità del processo di raggiungere la neutralità climatica.*** La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.

²⁸ COM(2019)640 final.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119

del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, **compresi** il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore **dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura**, entro il 2030.

del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno **proporzionalmente** al raggiungimento di tale obiettivo **per tutte le emissioni, e sarà accordata la massima priorità alla riduzione delle emissioni fossili**. **Per quanto riguarda** il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (**LULUCF**), **esso può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, sostituendo i combustibili fossili con le energie rinnovabili e utilizzando il potenziale di assorbimento dei materiali organici derivanti dalla gestione sostenibile delle foreste, come pure il loro potenziale di sostituzione dei combustibili fossili, prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita di questi materiali, dalla produzione della materia prima alle fasi di trasformazione e di fabbricazione. La bioeconomia e la bioenergia costituiscono un percorso indispensabile verso un'economia verde e senza combustibili fossili. Inoltre, dovrebbero essere garantiti la produzione alimentare locale nell'Unione e l'approvvigionamento stabile dei materiali necessari, come le risorse naturali di provenienza sostenibile prodotte nell'Unione. Ciò comprende la produzione dell'Unione di costituenti essenziali dei substrati di coltivazione sostenibili e riciclabili**. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Nel contesto del regolamento

(UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore **LULUCF** entro il 2030. ***Il presente regolamento dovrebbe fissare obiettivi di assorbimento per il settore LULUCF nonché le norme di contabilizzazione pertinenti, mentre le condizioni per le misure e le norme in tale settore dovrebbero essere stabilite in altri atti legislativi correlati.***

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'effetto di sostituzione ottenuto

attraverso l'utilizzo di materie prime agricole e forestali, in particolare legno e prodotti a base di legno, anziché materie prime di combustibili fossili, rappresenta le prestazioni del settore in termini di protezione del clima ed è, in quanto tale, riconosciuto e accreditato al settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Il settore LULUCF è stato un importante pozzo di assorbimento del carbonio dall'inizio del periodo di riferimento nel 1990. In questo periodo, nell'Unione la sola silvicoltura ha sequestrato circa 400 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'anno.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi **annuali vincolanti** per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di

(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate

310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030 ***e prendere in considerazione gli sviluppi più recenti nonché i principi della gestione forestale sostenibile 2020, come concordato da Forest Europe e FAO 2020, e gli impatti osservati e previsti del cambiamento climatico che sono decisivi per la crescita della biomassa e, quindi, l'obiettivo di generazione di CO₂/ha entro un determinato periodo. L'obiettivo per il 2030 dovrebbe essere in linea con una gestione forestale sostenibile che consenta di adattare le foreste ai cambiamenti climatici nel lungo termine, promuovere elevati effetti di sostituzione attraverso la bioeconomia, incrementare gli assorbimenti e creare prodotti che stoccano carbonio.*** La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità. ***L'obiettivo per il 2030 dovrebbe essere riesaminato e, se necessario, adattato nel 2025 e nel 2027.***

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento

(UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Considerando il fatto che la capacità degli ecosistemi agricoli e forestali di sequestrare carbonio dipende dalla gestione sostenibile del suolo, delle foreste e dell'agroforestazione, che offre una forma di protezione del clima in quanto la gestione sostenibile aumenta la resilienza ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle foreste è uno degli strumenti atti a garantire un aumento della loro capacità di assorbimento di CO₂. Tali effetti positivi possono essere migliorati sfruttando il potenziale di assorbimento del carbonio dei popolamenti forestali. Inoltre, l'uso di prodotti derivati del legno di lunga durata può garantire che le emissioni siano differite.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Gli obiettivi ***annuali vincolanti*** per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati

(6) Gli obiettivi per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare, ***tenendo conto delle circostanze particolari di ogni Stato membro e a seguito di valutazioni d'impatto.*** La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021,

membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto del **cambiamento di** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. **La Commissione dovrebbe fornire un sostegno specifico per il miglioramento dei sistemi di calcolo e** per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto del **livello di precisione migliorata della metodologia utilizzata** sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030³³, suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO₂ con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. **A tal fine, è opportuno** rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.

Emendamento

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 2030³³, suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO₂ con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione, **nonché il rafforzamento degli incentivi a rispettare gli obiettivi di riduzione utilizzando il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e gli assorbimenti di CO₂. Tuttavia, considerando la sensibilità del settore agricolo e forestale nonché la potenziale reversibilità degli assorbimenti di gas a**

effetto serra tramite pozzi naturali di assorbimento, dovrebbero essere presi in considerazione metodi di calcolo dei pesi relativi delle emissioni e degli assorbimenti dopo un'analisi approfondita, prima di rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo. Inoltre, gli obiettivi di riduzione dovrebbero essere equi e fattibili per gli Stati membri. Il fatto che si compiano progressi in un settore non dovrebbe compensare la mancanza di progressi in altri settori e pertanto i progressi compiuti dal settore LULUCF non dovrebbero compensare l'assenza di progressi in altri settori.

³³ COM(2020) 562 final.

³³ COM(2020) 562 final.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Nella sua comunicazione del 17 settembre 2020 "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa", la Commissione ha indicato che l'aumento dell'obiettivo globale per il 2030 può essere conseguito solo con il contributo di tutti i settori che offrono soluzioni praticabili specifiche, tenendo conto delle valutazioni del loro impatto distributivo e dei loro effetti sulla competitività nei vari settori. A tale riguardo, è opportuno trovare un equilibrio tra l'azione intrapresa dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica da un lato e l'efficace e adeguata protezione delle foreste dall'altro, garantendo una gestione più sostenibile delle foreste e del suolo, unitamente alla coltivazione di prodotti sostenibili e di alta qualità in quantità

sufficienti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) In vista del continuo peggioramento del clima e del rilascio non soggetto ad abbattimento delle emissioni di CO₂ fossile attraverso lo sfruttamento dei depositi sotterranei di carbone, petrolio e gas naturale, l'attenzione del settore agricolo e forestale deve essere urgentemente riorientata verso la conservazione dei mezzi di sussistenza nelle zone rurali e la garanzia dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione. Tutti gli sforzi dovrebbero essere destinati ad arrestare il rilascio annuale di 3 000 milioni di tonnellate di CO₂ fossile dalla combustione di carbone, prodotti petroliferi e gas naturale nel più breve tempo possibile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) La Commissione dovrebbe rivedere l'attuale sistema di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra CO₂ e diversi dalla CO₂ nell'ambito di uno schema di segnalazione prima di presentare qualsiasi nuova proposta legislativa in tale ambito. Tale revisione dovrebbe tenere conto della differenza tra gas a ciclo di vita breve come il metano e gas a ciclo di vita lungo come il carbonio, che rimangono nell'atmosfera per più di 1000 anni. Occorre tenere conto anche

della natura ciclica delle emissioni di metano biogenico all'interno del quadro di comunicazione e delle modalità attraverso cui le emissioni di metano biogenico differiscono dal metano fossile estratto.

Motivazione

Il metano è un gas a vita breve che differisce dalla CO₂ per il suo impatto sul riscaldamento globale. Sono, inoltre, in corso discussioni scientifiche sull'impatto del metano biogenico sulla temperatura globale. Il nuovo ambito prevede, quindi, un'analisi da parte della Commissione sulla differenza tra emissioni di metano biogenico e fossile e il suo impatto reale sul riscaldamento globale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il settore del suolo potrebbe **raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo**, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, **a livello dell'UE**, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente

Emendamento

(8) Il settore del suolo potrebbe **andare verso la neutralità del carbonio entro il 2035 attraverso gli assorbimenti di carbonio**, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra **a breve e lungo termine**. **Combinando gli assorbimenti di gas a effetto serra e le emissioni dal settore LULUCF nonché le emissioni agricole in un unico sistema di contabilizzazione in conformità delle linee guida dell'IPCC per la comunicazione, dopo aver effettuato una valutazione d'impatto favorevole, si potrebbe semplificare la contabilità dei gas a effetto serra e renderla più efficiente**. L'impegno collettivo **con contributi nazionali, tenendo conto delle flessibilità efficienti e delle specificità nei territori degli Stati membri**, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 **a livello dell'UE**, può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che

all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe **proporre obiettivi nazionali, che assicurino** che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO₂ siano almeno bilanciate **entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.**

possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, **garantendo nel contempo una protezione forestale efficace e adeguata e una gestione sostenibile delle foreste e del suolo, insieme alla coltivazione di materie prime sostenibili e di alta qualità in quantità sufficienti, e tenendo conto della strategia dell'Unione per il suolo e delle misure volte a proteggere i terreni dall'impermeabilizzazione del suolo, dall'urbanizzazione e dall'espansione urbana incontrollata.** Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. I piani dovrebbero includere misure pertinenti **per ciascun settore che assicurino che un maggiore sequestro del carbonio nella silvicoltura non consenta di ridurre l'ambizione in altri settori e** che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani **e tenendo conto delle conclusioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici,** la Commissione dovrebbe **valutare l'obiettivo della neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 39 TFUE, della bioeconomia dell'Unione e della sostituzione dei combustibili fossili. Tuttavia, l'obiettivo primario dell'agricoltura dell'Unione dovrebbe rimanere la produzione di prodotti di alta qualità e sostenibili. La**

Commissione dovrebbe quindi formulare proposte di misure nazionali e dell'Unione volte ad azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nel 2035, il che significa che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO2 siano almeno bilanciate e proporzionate entro quell'anno. I contributi per conseguire tale obiettivo dovrebbero essere equamente distribuiti tra i settori e gli Stati membri. La Commissione dovrebbe vagliare gli impatti non intenzionali della politica climatica sull'ambiente, la biodiversità e la capacità di produzione alimentare, nonché gli impatti sociali e gli effetti sul reddito dei gestori del territorio, dei silvicoltori, degli agricoltori e delle imprese associate, al fine di consentire il raggiungimento equilibrato degli obiettivi dell'Unione.

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Le foreste offrono importanti vantaggi per la biodiversità, la stabilizzazione del suolo, la purificazione di acqua e aria, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e, potenzialmente, la fornitura di prodotti legnosi durevoli. Tuttavia, la natura e la funzione delle foreste è estremamente variabile in tutta l'Unione, in particolare da nord, dove la produzione di legname è più diffusa, a sud, dove la conservazione del suolo è una priorità e altri tipi specifici di foreste multifunzionali, come la foresta mediterranea o dehesa, hanno spesso bisogno di specifiche misure di conservazione ed ecologiche e lunghi periodi di tempo per l'assorbimento della CO₂. Tali foreste mediterranee sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa di impatti diretti, come la siccità o il degrado delle foreste indotto dalla temperatura o l'evoluzione dell'aridità. In tale contesto, un indice di aridità dovrebbe essere utilizzato come uno degli strumenti necessari per rafforzare la resilienza delle foreste dell'Unione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura alla sostituzione delle fonti energetiche fossili, che si ottiene utilizzando materie prime rinnovabili, in particolare legno e prodotti a base di legno, anziché materie prime fossili, dovrebbe essere accreditato al settore, perché contribuisce anche alla protezione del clima. Allo stesso tempo, è importante promuovere una gestione forestale attiva sostenibile e la fornitura di prodotti e sottoprodotti agricoli per promuovere la

bioeconomia, vale a dire la sostituzione di materie prime fossili con materie prime rinnovabili, ottimizzando, nel contempo, l'assorbimento del carbonio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. **Pertanto**, oltre ai prodotti legnosi, **dovrebbero** essere **introdotte nuove categorie** di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

Emendamento

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano, **fornendo nel contempo altri benefici sociali e tutelando la biodiversità**. Fino al 2030 e **oltre** si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. ***Gli incentivi finanziari dovrebbero provenire da fonti pubbliche o private e premiare i gestori del territorio per la loro pratica di gestione o l'effettiva quantità di carbonio sequestrato, o per l'aumento dello stoccaggio del carbonio atmosferico. I finanziamenti pubblici nel quadro della politica agricola comune (PAC) e di altri programmi dell'Unione, quali il programma LIFE, il Fondo di coesione, il programma Orizzonte Europa, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per una transizione giusta, possono già sostenere gli approcci basati sul sequestro di carbonio e sul rispetto della biodiversità nelle foreste e nei terreni agricoli e dovrebbero essere incrementati. I finanziamenti della PAC, tuttavia, dovrebbero rimanere principalmente destinati alla produzione alimentare e garantire la sicurezza alimentare nell'Unione. Nel 2022, la Commissione dovrebbe presentare un quadro giuridico con un chiaro quadro***

finanziario, norme contabili e un'impostazione basata sul mercato. I nuovi modelli imprenditoriali dovrebbero essere volontari e dovrebbero basarsi su regole chiare e applicabili con certificati di alta qualità che possano garantire il conseguimento di criteri di addizionalità, permanenza, assenza di doppi conteggi, sostenibilità e autenticità e assicurare credibilità e prevenzione dei pagamenti fraudolenti. La contabilizzazione dovrebbe essere in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi e gli esiti del vertice di Glasgow del 2021 per evitare il doppio conteggio e aumentare lo sviluppo di una contabilizzazione globale solida e armonizzata degli assorbimenti di carbonio. Qualsiasi proposta della Commissione sul sequestro del carbonio dovrebbe basarsi su un solido corpus di dati scientifici sottoposti a revisione inter pares per quanto riguarda l'efficacia delle pratiche componenti per sequestrare e trattenere il carbonio o ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia circolare e sostenibile, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli e sostituendo le materie prime basate sui combustibili fossili, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Oltre ai prodotti legnosi, dovrebbe essere introdotta una nuova categoria di prodotti di stoccaggio del carbonio, compresi i bioprodotto pertinenti e i prodotti innovativi, realizzati anche da sottoprodotti e residui, in cui esiste un effetto di sequestro del carbonio scientificamente provato, genuino e verificabile, nonché lo sviluppo di bioenergia con tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio. La Commissione dovrebbe inoltre valutare il potenziale di sostituzione dei prodotti di stoccaggio del carbonio. L'uso sostenibile della biomassa e l'aumento della domanda di prodotti

rinnovabili rendono indispensabile la gestione sostenibile delle foreste. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento ***in linea con gli incentivi per gli approcci rispettosi della biodiversità*** contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Al fine di fornire il sostegno finanziario necessario agli agricoltori dell'Unione, gli Stati membri, in fase di elaborazione dei rispettivi piani strategici nazionali in linea con il quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) per gli anni 2023-2027, entro i quali il sostegno ai piani strategici deve essere predisposto dagli Stati membri e finanziato dal FEAGA e dal FEASR, dovrebbero definire i loro obiettivi specifici e azioni concrete per garantire il raggiungimento dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione degli stessi. Ciò significa creare un chiaro legame tra gli obiettivi LULUCF e i notevoli incentivi finanziari a titolo della PAC a favore di soluzioni su misura che consentano agli agricoltori di ciascuno Stato membro di scegliere il miglior approccio possibile: attraverso eco-schemi e misure o investimenti agroambientali di sviluppo rurale, il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura"(PEI-AGRI), nonché il sostegno ai servizi di consulenza agricola. Per sviluppare e

sostenere incentivi finanziari in quantità sufficiente e a lungo termine, è necessario sbloccare linee di bilancio supplementari attraverso strumenti finanziari e fondi pubblici, ad esempio i programmi LIFE e Orizzonte Europa. La Commissione, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero assegnare bilanci specifici per fondi e investimenti in infrastrutture per nuove tecnologie di decarbonizzazione e di mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi fondi specifici per le piccole e medie aziende agricole e i proprietari di foreste. L'Unione e le autorità nazionali competenti dovrebbero collaborare strettamente con i portatori di interessi pertinenti per sviluppare un ambiente favorevole e adeguati meccanismi di sostegno finanziario per la transizione verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) In linea con l'obiettivo dell'Unione di un'occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050, si dovrebbe evitare la conversione di terreni naturali e agricoli in zone edificate. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero introdurre nei loro piani regolatori misure orientate a compensare qualsiasi riduzione dei terreni derivante dall'urbanizzazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)

(10 quater) *Esistono chiari vantaggi della gestione forestale sostenibile nell'aumentare gli obiettivi dei pozzi di assorbimento del carbonio migliorando tali pozzi, prevenendo i disturbi naturali e aumentando la biodiversità.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

Emendamento

(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, **causati da perturbazioni naturali, volatilità economiche e cambiamenti demografici o sociali**, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti **in modo efficace in termini di costi**, una serie di flessibilità **nell'ambito del settore LULUCF e tra il regolamento LULUCF e il regolamento sulla condivisione degli sforzi** dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) **La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende**

Emendamento

(12) **La Commissione dovrebbe valutare la necessità dell'introduzione di**

necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali *sempre più frequenti*, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Insieme alla fissazione di obiettivi *nazionali annuali* vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il **108 %** del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati *nell'anno in questione* sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata *nell'anno successivo dallo Stato membro*.

Emendamento

(13) Insieme alla fissazione di obiettivi vincolanti *per il 2030* per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il **103 %** del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati *nel 2030* sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata *nel periodo di conformità dopo il 2030*.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *Il conseguimento degli ambiziosi obiettivi di raddoppio della quota di energie rinnovabili nell'Unione richiede l'espansione estremamente dinamica di tutte le tecnologie di energia rinnovabile, nonché il maggiore utilizzo delle fonti di energia biogenica in particolare. Le fonti di energia biogenica, segnatamente il legno, rappresentano il maggior contributo al portafoglio delle energie rinnovabili, laddove il 60 % delle energie rinnovabili nell'UE-27 proviene dalla bioenergia e l'80 % della bioenergia è a base di legno, e continueranno ad adoperarsi in futuro per conseguire gli obiettivi delle energie rinnovabili.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di stabilire **gli obiettivi** di assorbimento netto dei gas a effetto serra per gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030, la Commissione dovrebbe procedere a una revisione completa per verificare i dati degli inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023. **A tal fine, in aggiunta alle revisioni che la Commissione deve effettuare nel 2027 e nel 2032 a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999, nel 2025** dovrebbe essere effettuata **un'ulteriore** revisione completa.

(15) Al fine di stabilire **la traiettoria lineare** di assorbimento netto dei gas a effetto serra per gli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030, la Commissione dovrebbe procedere a una revisione completa per verificare i dati degli inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023. Dovrebbe essere effettuata **una** revisione completa **nel 2025, nel 2027 e nel 2032 per rivedere l'obiettivo fissato per il 2030, l'obiettivo della neutralità climatica nel 2035 e la traiettoria complessiva verso l'impegno per il 2050 dell'accordo di Parigi e adattarla, assicurandosi che non vi siano ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sulla sicurezza alimentare, sulla bioeconomia e sulla biodiversità, o la creazione di effetti di**

spostamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"⁴² richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380

Emendamento

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, **la strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia**, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"⁴² richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380

final).

³⁹ COM/2020/381 final.

⁴⁰ [...]

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴² COM/2021/82 final.

final).

³⁹ COM/2020/381 final.

⁴⁰ [...]

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴² COM/2021/82 final.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Nell'attuazione del presente regolamento, è opportuno tenere conto dell'articolo 349 TFUE, che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche derivante dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori il cui cumulo reca grave danno al loro sviluppo e genera notevoli costi aggiuntivi in molti settori, in particolare per i trasporti. Gli sforzi in atto e gli obiettivi fissati a livello dell'Unione per la riduzione dei gas a effetto serra devono essere adattati a questa difficile situazione, trovando un equilibrio tra gli obiettivi ambientali e gli elevati costi sociali che gravano su queste regioni.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) **gli obiettivi** degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura per il periodo dal 2026 al 2030;

Emendamento

d) **le traiettorie lineari** degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura per il periodo dal 2026 al 2030;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) prodotti che stoccano carbonio;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

3. Il presente regolamento, **fatti salvi gli obblighi di cui al secondo comma**, si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
j) <i>altro.</i>	<i>soppressa</i>

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
--------------------------------	--------------------

Prima del 2025, la Commissione:

- a) ***valuta l'entità delle emissioni di metano agricolo e pubblica quali pratiche possono essere utilizzate per ottenere tale riduzione delle emissioni;***
- b) ***valuta la differenza tra le fonti e i cicli delle emissioni di metano biogenico e fossile;***
- c) ***propone un modello di calcolo del metano basato sull'impatto netto sul riscaldamento globale, anziché sui dati concernenti l'immissione delle emissioni, che non tengano conto dell'effetto di raffreddamento delle riduzioni delle emissioni cicliche di metano, in linea con l'accordo di Parigi;***
- d) ***considera lo sviluppo di un indice di efficienza del metano che metterebbe a confronto i chili di metano generati per unità di produzione prodotta per diversi prodotti agricoli;***
- e) ***conduce una valutazione d'impatto sull'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE, la bioeconomia dell'Unione e la sostituzione dei combustibili fossili, compresa una valutazione dal livello di Stato membro***

fino al livello di azienda agricola, per identificare le implicazioni in merito agli obblighi amministrativi, al costo degli sforzi da intraprendere, ai probabili effetti sui proventi degli incentivi, nonché alle disposizioni specifiche, alla governance e agli obiettivi da adottare.

Gli Stati membri garantiscono un'equa distribuzione tra i settori attraverso adeguate politiche nazionali. La Commissione stabilisce una distribuzione equa e fattibile tra gli Stati membri e analizza le misure nazionali degli Stati, assicurandosi che non vi siano ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento, sulla sicurezza alimentare e sulla biodiversità della bioeconomia o la creazione di effetti di spostamento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, *e* si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Emendamento

L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 *ed è riesaminato conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento fissa gli obiettivi di assorbimento per il settore LULUCF, comprese regole e criteri precisi per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra conformemente alle linee guida IPCC.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 ter, ***in ogni anno del*** periodo dal 2026 al 2030 la somma ***annua*** delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 ter, ***nel*** periodo dal 2026 al 2030 la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra, ***utilizzando i metodi di contabilizzazione esistenti,*** sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ***gli obiettivi annuali basati***

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ***la*** traiettoria lineare degli

sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, **per ogni anno del** periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti di esecuzione. Al fine dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, **nel** periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti di esecuzione. Al fine dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le istituzioni dell'Unione pertinenti e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello dell'UE e a livello nazionale, intese a continuare ad aumentare gli assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF dal 2031, al fine di contribuire all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica al più tardi entro il 2050, come

previsto nel regolamento (UE) 2021/1119.

Entro il 1° gennaio 2025, la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni fornite dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto nel regolamento (UE) 2021/1119, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che gli Stati membri presenteranno entro il 30 giugno 2024 conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta una proposta di modifica del presente regolamento, al fine di definire obiettivi per l'Unione e gli Stati membri riguardo all'assorbimento netto dei gas serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, almeno per il 2035, 2040, 2045 e 2050.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a **j**), mirano all'azzeramento entro il 2035 **e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative**. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035.

Emendamento

Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a **i**), mirano all'azzeramento entro il 2035. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, **equie e proporzionate** per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo **dell'azzeramento delle emissioni nette** per il 2035, **garantendo nel contempo il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE, dando priorità alla sostituzione dei combustibili fossili e raggiungendo un equilibrio tra la riduzione e l'assorbimento delle emissioni**.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione **presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.**

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione:

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2 – lettere da a a e (nuove)

Testo della Commissione

Emendamento

- a) **effettua una valutazione d'impatto dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2035 alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE, della bioeconomia dell'Unione e della sostituzione dei combustibili fossili;**
- b) **formula proposte, sulla base della valutazione d'impatto di cui alla lettera a) del presente comma, per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette, nonché per politiche che incentivino equamente le riduzioni e gli assorbimenti equilibrati delle emissioni per garantire i contributi di tutti i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a i), al fine di procedere verso il conseguimento collettivo dell'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette nel 2035;**

- c) la Commissione, al fine di garantire una distribuzione equa, fattibile e proporzionata tra gli Stati membri, sulla base della sua valutazione d'impatto, valuta la fattibilità dell'introduzione di flessibilità che consentano il trasferimento di quote tra Stati membri, tenendo conto delle specificità nazionali nella produzione agricola e forestale;*
- d) introduce un meccanismo di compensazione equo, basato sul mercato e volontario per il sistema di certificazione del carbonio, che promuova certificati di carbonio di alta qualità che possano garantire il conseguimento dei criteri di addizionalità, permanenza, assenza di doppi conteggi e autenticità e incentivare migliori pratiche di gestione del territorio, con conseguente maggiore cattura del carbonio;*
- e) monitora il cambiamento di uso del suolo e l'eventuale riduzione della capacità di assorbimento derivante, in particolare, dall'espansione delle aree urbane e dall'uso del suolo per strutture di trasporto e altre infrastrutture non correlate ai settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e garantisce calcoli separati per le conseguenze di tale cambiamento di uso del suolo rispetto ai calcoli per i settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3.*

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sono soggetti a riesame nel 2025, 2027 e 2032 e sono adattati in caso di ripercussioni negative sugli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE, sulla bioeconomia o sulla sostituzione dei

combustibili fossili.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri assicurano che l'assorbimento di CO₂ dall'atmosfera sia mirato in modo ottimale per mantenere le aree boschive in una fase di età di forte crescita attraverso una gestione sostenibile e intelligente sul piano climatico, poiché tale gestione e le misure volte ad aumentare la crescita contribuiscono attivamente all'assorbimento di carbonio.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo **nuove categorie** di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti **legnosi** che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

2. La Commissione adotta atti delegati **entro... [3 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]** conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V aggiungendo **una nuova categoria** di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti **pertinenti a base biologica** che hanno un effetto di sequestro del carbonio **scientificamente provato, genuino e verificabile, con metodi di calcolo accurati per garantire credibilità e prevenire le frodi e introducendo una valutazione olistica del ciclo di vita di tali**

prodotti, compreso il potenziale di flussi secondari e residui, e l'inclusione di tecnologie di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio da bioenergia nei prodotti che stoccano carbonio, sulla base *di prove scientifiche e* delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione calcola inoltre l'effetto di sostituzione dei prodotti che stoccano carbonio utilizzando prove scientifiche. Quando sono disponibili le linee guida IPCC, anch'esse devono essere prese in considerazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 3 è **abrogato**;

a) il paragrafo 3 è **sostituito dal seguente**:

"3. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali nel periodo dal 2021 al 2025 e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, o trasferita a un altro Stato membro in

conformità del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro può riportare la quantità restante di assorbimenti al periodo dal 2026 al 2030.";

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare gli strumenti di flessibilità, come le fluttuazioni annuali causate dai cambiamenti nella natura e nella domanda nell'economia e nella società. Per tale motivo il paragrafo 3 è importante da mantenere nella sua formulazione nella legislazione attuale.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

Emendamento

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, ***degli incidenti dei fenomeni meteorologici estremi e degli impatti climatici, che possono impedire l'aumento dei pozzi naturali***, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;

Emendamento

b) le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali ***o delle zone umide*** a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;

Motivazione

Una serie di Stati membri presenta un'elevata percentuale di foreste torbierie che dovrebbero essere incluse a causa degli effetti ereditati che si traducono in emissioni nette.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 ter – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Se nel 2032 la revisione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro dimostra che essi superano ***i suoi obiettivi annuali per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030***, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, si applica la seguente misura:

Emendamento

Se nel 2032 la revisione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro dimostra che essi superano ***il suo obiettivo per il 2030***, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, si applica la seguente misura:

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quater – comma 1

Testo della Commissione

un importo pari all'importo in tonnellate di CO₂ equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore ***1,08***, è aggiunto

Emendamento

un importo pari all'importo in tonnellate di CO₂ equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore ***1,03***, è aggiunto

alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.

alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;

Emendamento

a) considerazioni e ***possibili*** compromessi riguardo politiche e misure ***con gli obiettivi dell'articolo 39 TFUE, la bioeconomia dell'Unione o la sostituzione dei combustibili fossili;***

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sinergie tra la mitigazione del clima e lo sviluppo della bioeconomia, comprese le stime dei risparmi di gas a effetto serra associati agli effetti di sostituzione dei materiali ad alta intensità di carbonio e combustibili fossili rispetto ai materiali a base biologica.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal [...] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.

Emendamento

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal [...] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, ***in particolare tenendo conto di qualsiasi futuro miglioramento del sistema di monitoraggio, raccolta dei dati e comunicazione***, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione. ***Tale relazione tiene conto delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119. Inoltre, nel 2025, 2027 e 2032, la Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, del presente regolamento riesamina i progressi realizzati nel conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento.***

Dopo la relazione, i riesami e la valutazione d'impatto effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, la Commissione presenta una proposta legislativa se lo ritiene opportuno. Tale proposta stabilisce il sistema di governance al fine di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica per il 2035 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in vista del necessario aumento delle

riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 4 – lettera a – punto 1 – punto ii

Testo della Commissione

sia gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841 sia i suoi contributi mirano a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e di ***conseguire successivamente emissioni negative*** a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento;

Emendamento

sia gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841 sia i suoi contributi mirano a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e di ***perseguire la traiettoria generale dell'impegno dell'accordo di Parigi per il 2050*** a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 16 – comma 1

Testo in vigore

In considerazione dell'elevato potenziale di riscaldamento globale del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, la Commissione analizza le implicazioni dell'adozione di politiche e misure preposte a ridurre l'impatto nel breve e medio termine delle emissioni di metano sulle emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione. Tenuto conto degli

Emendamento

(2 bis) all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In considerazione dell'elevato potenziale di riscaldamento globale del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, la Commissione analizza le implicazioni dell'adozione di politiche e misure preposte a ridurre l'impatto nel breve e medio termine delle emissioni di metano sulle emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione. Tenuto conto

obiettivi dell'economia circolare, se del caso, la Commissione valuta le opzioni politiche per affrontare rapidamente le emissioni di metano e presenta un piano strategico dell'Unione per il metano come parte integrante della strategia a lungo termine dell'Unione di cui all'articolo 15.

degli obiettivi dell'economia circolare, se del caso, la Commissione valuta le opzioni politiche per affrontare rapidamente le emissioni di metano e presenta un piano strategico dell'Unione per il metano come parte integrante della strategia a lungo termine dell'Unione di cui all'articolo 15.
La Commissione effettua una revisione dell'attuale sistema di contabilizzazione del metano per valutare la differenza tra fonti e cicli delle emissioni di metano biogenico e fossile e per riflettere accuratamente il loro potenziale di riscaldamento globale, tenendo conto delle emissioni del ciclo di vita e degli effetti dei pozzi.”;

(32018R1999)

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 38 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Nel 2025 la Commissione effettua una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, al fine di determinare sia gli obiettivi **annuali** di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, sia le assegnazioni **annuali** di emissioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842

Emendamento

Nel 2025 la Commissione effettua una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, al fine di **valutare l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, di tale regolamento** e determinare sia gli obiettivi di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, sia le assegnazioni di emissioni degli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. *L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:*

Emendamento

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. ***Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare ulteriormente un*** inventario dei gas a effetto serra ***che*** funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e ***che*** comprende:

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione

A partire dal 2026 gli Stati membri ***applicano*** la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).".

Emendamento

A partire dal 2026 gli Stati membri ***mirano ad applicare*** la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).

La Commissione garantisce la raccolta e l'analisi dei dati geospaziali del sistema di informazione geografica (SIG) a livello dell'Unione in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, il comitato scientifico europeo sui

cambiamenti climatici, il Centro comune di ricerca della Commissione e altri organismi e utilizzando i dati forniti da tali organismi, nonché il programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, e fornisce assistenza agli Stati membri per applicare i metodi di livello 3, al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati a partire dal 2026.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e del regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
Riferimenti	COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 13.9.2021
Commissioni associate - annuncio in Aula	11.11.2021
Relatore per parere Nomina	Norbert Lins 27.9.2021
Esame in commissione	25.1.2022
Approvazione	31.3.2022
Esito della votazione finale	+: 32 –: 9 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Bronis Ropé, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anna Deparnay-Grunenberg, Anja Hazekamp, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

32	+
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
NI	Dino Giarrusso
PPE	Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloș, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller
S&D	Clara Aguilera, Carmen Avram, Adrian-Drașoș Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Tonino Picula, Marc Tarabella

9	-
ID	Ivan David
The Left	Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Chris MacManus
Verts/ALE	Benoît Biteau, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Häusling, Bronis Ropé, Sarah Wiener

5	0
ID	Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux
S&D	Attila Ara-Kovács

Legenda:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni

1.4.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
(COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

Relatore per parere: Andris Ameriks

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo generale della presente proposta della Commissione è la modifica del regolamento relativo all'uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), onde offrire incentivi più solidi agli Stati membri affinché aumentino e migliorino i propri pozzi naturali di assorbimento del carbonio, come previsto dalla normativa europea sul clima.

Il quadro normativo iniziale per il settore LULUCF è stato stabilito dal regolamento (UE) 2018/841 e riguarda le emissioni e gli assorbimenti di CO₂ e le emissioni di gas a effetto serra di CH₄ e N₂O derivanti dalla gestione di terreni, foreste e biomassa nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. Esso contribuisce al precedente obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, garantendo che la somma delle emissioni totali non superi la somma degli assorbimenti totali generati dal settore dopo l'applicazione delle norme di contabilizzazione e della flessibilità con il settore di "condivisione degli sforzi" (regolamento sulla condivisione degli sforzi (UE) 2018/842). In base alle attuali norme del settore LULUCF, l'assorbimento minimo che quest'ultimo dovrebbe fornire a livello di UE nel 2030 ammonta circa a -225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente.

La "normativa europea sul clima", adottata nel 2020, ha stabilito un nuovo e più ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, a fronte del precedente obiettivo di riduzione dell'UE del 40 %, e ha sancito nella legislazione l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", tale proposta intende rendere il regolamento LULUCF idoneo a raggiungere il nuovo obiettivo per il 2030. In tal senso, la proposta fissa l'obiettivo complessivo dell'Unione in termini di assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF a -310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel 2030, con un aumento del 15 % dell'obiettivo relativo agli assorbimenti rispetto a quello stabilito nel

precedente regolamento (UE) 2018/841. La proposta intende altresì semplificare le norme di contabilizzazione rendendole maggiormente trasparenti e conseguire la neutralità climatica del settore del suolo entro il 2035 (combinando il settore LULUCF e il settore agricolo che genera emissioni diverse dalla CO₂).

Il relatore si compiace del quadro rivisto, che garantisce stabilità normativa e al tempo stesso definisce il percorso verso un settore del suolo climaticamente neutro. Il relatore ha adottato un approccio incentrato sugli aspetti della proposta della Commissione attinenti alle attività e alle competenze della commissione per i trasporti.

Ci si attende che tutti i settori dell'economia contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, ivi compreso il settore dei trasporti, il quale dovrebbe di conseguenza ridurre le proprie emissioni di almeno il 90 % entro il 2050. Gli intensificati sforzi dell'Unione a favore di una transizione verso un sistema di trasporti sostenibile e intelligente hanno la capacità di ridurre sia le emissioni di gas a effetto serra sia l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Nell'ambito di tali sforzi, i combustibili fossili dovrebbero essere gradualmente eliminati e sostituiti da combustibili rinnovabili sostenibili, prodotti nei settori della bioeconomia dell'Unione.

È altresì fondamentale che gli Stati membri valutino pienamente le possibili ripercussioni dell'infrastruttura dei trasporti sull'utilizzo del suolo e garantiscano che la pianificazione, le procedure di autorizzazione e l'installazione delle infrastrutture di trasporto siano effettuate rispettando gli assorbimenti di gas a effetto serra richiesti.

Il relatore accoglie con favore i nuovi obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione che incombono agli Stati membri, tra cui l'uso di tecnologie digitali per il monitoraggio del territorio, come Copernicus, che orienteranno le azioni di mitigazione verso le zone che presentano il più elevato potenziale di riduzione delle emissioni, introducendo nel contempo condizioni paritarie per tutti gli Stati membri relativamente a un approccio comparabile e standardizzato.

Il relatore riconosce inoltre l'importanza dei meccanismi di flessibilità previsti dagli articoli 12 e 13 onde agevolare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle maggiori ambizioni dopo il 2025. È accolto con particolare favore il meccanismo di compensazione recentemente proposto per gli Stati membri interessati da perturbazioni naturali.

In linea di principio, tuttavia, il relatore ritiene che tutti gli Stati membri debbano continuare ad intensificare i propri sforzi e conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel rispettivo territorio entro il 2035. Si tratta sia di una questione di giustizia e di equità negli sforzi richiesti, sia di un'opportunità per garantire la parità di condizioni tra gli Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). **Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.**

Emendamento

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). ***Nella relazione speciale del 2018 sugli impatti del riscaldamento globale di 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali, nella relazione speciale del 2019 in materia di cambiamenti climatici e suolo nonché nella relazione speciale del 2019 in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, e nella relazione del 2021 sulla base della scienza fisica, il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha fornito le più recenti evidenze scientifiche sull'impatto dei cambiamenti climatici e ha sottolineato la necessità di ridurre con urgenza le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia e di potenziare i pozzi di assorbimento del carbonio, al fine di contenere il riscaldamento globale a 1,5 °C. Con l'adozione dell'accordo sul clima di Glasgow, le parti hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 al fine di colmare il divario in termini di ambizioni.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, **compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.**

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro **e non oltre** il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, **attribuendo massima priorità alla riduzione delle emissioni di combustibile fossile. Ciò riguarda, quindi, anche il settore dei trasporti, il quale dovrebbe di conseguenza ridurre le proprie emissioni di almeno il 90 % entro il 2050, come previsto dalla comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro". La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligente per i trasporti europei, con un piano d'azione volto a conseguire la richiesta riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.**

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Gli intensificati sforzi dell'Unione a favore di una transizione verso un sistema di trasporti sostenibile e intelligente hanno la capacità di ridurre sia le emissioni di gas a effetto serra sia l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Nell'ambito di tali sforzi, i combustibili fossili in forma gassosa o liquida dovrebbero essere gradualmente eliminati e sostituiti da combustibili rinnovabili sostenibili, tra cui biocarburanti avanzati prodotti dal settore della silvicoltura, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) La costruzione di nuove infrastrutture di trasporto è necessaria per migliorare i collegamenti tra le zone urbane, da un lato, e le zone rurali e remote in tutta l'Unione e tra gli Stati membri, dall'altro. Tuttavia, tale

costruzione può, al tempo stesso, contribuire all'artificializzazione dei terreni che, a sua volta, può ridurre la capacità del suolo di assorbire i gas a effetto serra. Tale uso del suolo dovrebbe essere preso in considerazione in termini di potenziale di riduzione delle emissioni e del suo impatto climatico, tenendo conto nel contempo della necessità di mantenere un equilibrio tra la dimensione economica, sociale e ambientale. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a garantire che la pianificazione, l'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture dei trasporti e del turismo contribuiscano al conseguimento sostenibile degli obiettivi del presente regolamento e a garantire una buona manutenzione delle infrastrutture esistenti e un uso efficiente del suolo dal punto di vista climatico, in particolare nelle reti di trasporto stradale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Oltre il 75 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione è legato all'energia^{1bis}, una quota rilevante della quale è dovuta ai diversi modi di trasporto. Pertanto, tutte le misure volte a migliorare l'efficienza energetica, compreso il passaggio ai trasporti pubblici, la mobilità attiva e l'elettrificazione dei trasporti, e a ridurre il fabbisogno energetico complessivo, dovrebbero essere considerate prioritarie, essere promosse e debitamente integrate nelle azioni strategiche per il clima in tutti i settori, compreso il settore dei trasporti e del turismo.

1a

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210507-1>;
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_statistics_-_an_overview

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) Il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) svolge un ruolo essenziale nel conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione e dovrebbe contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio e utilizzando il potenziale di assorbimento dei materiali organici derivanti dalla gestione sostenibile delle foreste, come pure il loro potenziale di sostituzione dei combustibili fossili, prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita di tali materiali, dalla produzione della materia prima alle fasi di trasformazione e di fabbricazione. La bioeconomia e la bioenergia costituiscono un percorso indispensabile verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile. Di conseguenza, la produzione di materie prime per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa dovrebbe essere in linea con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nella direttiva (UE) 2018/2001.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) *La gestione sostenibile delle foreste è essenziale per un continuo assorbimento dei gas a effetto serra dall'atmosfera e consente inoltre di fornire materie prime rinnovabili e rispettose del clima per i prodotti del legno che immagazzinano il carbonio e possono sostituire i materiali di origine fossile e i combustibili fossili; Il triplice ruolo delle foreste, in particolare nel fungere da pozzi di assorbimento del carbonio, nella cattura e nello stoccaggio del carbonio così come nella sostituzione dei materiali, contribuisce alla riduzione delle emissioni di carbonio nell'atmosfera, garantendo nel contempo che le foreste continuino a crescere e offrire numerosi altri servizi.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 septies) *Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Nell'attuare l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad assegnare la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, a potenziare gli assorbimenti attraverso i pozzi naturali. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, in linea con l'ambizione di*

aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura entro il 2030. È fondamentale che il regolamento (UE) 2018/841 continui come quadro di contabilità climatica per le emissioni e gli assorbimenti di carbonio in conformità delle linee guida dell'IPCC per la comunicazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di **CO₂** equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato

Emendamento

(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di ₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030, ***tenendo conto nel contempo dei principi della gestione sostenibile delle foreste concordati da Forest Europe e dalla FAO.*** La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché

membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto del cambiamento **di** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per

Emendamento

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto del cambiamento **nella** metodologia **utilizzata** sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro

conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La Commissione dovrebbe rivedere l'attuale sistema di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra CO₂ e diversi dalla CO₂ nell'ambito di uno schema di segnalazione prima di presentare qualsiasi nuova proposta legislativa in tale ambito. Tale revisione dovrebbe tenere conto della differenza tra gas a ciclo di vita breve come il metano e gas a ciclo di vita lungo come il carbonio. La revisione dovrebbe inoltre tenere conto delle potenzialità di catturare il metano biogenico per utilizzarlo come fonte di energia per il trasporto.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il settore del suolo potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, a livello dell'UE, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre,

(8) Il settore del suolo potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. ***Gli Stati membri dovrebbero realizzare tale potenziale in modo equilibrato e cooperativo.*** L'impegno collettivo con contributi nazionali, tenendo conto delle flessibilità efficienti e delle specificità nei territori degli Stati membri, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 a livello dell'UE, può fornire la necessaria certezza di pianificazione per

si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. E quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi nazionali, che assicurino che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO₂ siano almeno bilanciate entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e

stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. E quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi nazionali, che assicurino che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO₂ siano almeno bilanciate entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e

2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori **forestali** necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli **e** nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

Emendamento

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra **e la riduzione complessiva delle emissioni in tutti i settori**, i singoli agricoltori o gestori **e proprietari di foreste** necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli, nelle foreste di cui si occupano **per attuare pratiche sostenibili di gestione forestale. L'Unione dovrebbe allineare il quadro di contabilizzazione del settore LULUCF all'articolo 6 dell'accordo di Parigi e agli esiti del vertice di Glasgow per evitare il doppio conteggio e dovrebbe aumentare lo sviluppo di una contabilizzazione globale solida e armonizzata degli assorbimenti di carbonio.** Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare, **e avranno un elevato potenziale di produzione di prodotti innovativi e sostenibili quali materiali per batterie a base di lignite, biocarburanti avanzati e biocompositi che possono essere utilizzati anche nel settore dei trasporti, e faciliteranno la decarbonizzazione anche**

in altri settori. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

Emendamento

(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, ***dovute a fluttuazioni naturali, economiche e societarie***, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie ***massima*** di flessibilità ***all'interno del settore LULUCF e tra il settore LULUCF e il regolamento (UE) 2018/842*** dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) A causa del passaggio a obiettivi

PE699.175v02-00

Emendamento

(16) A causa del passaggio a obiettivi

142/189

RR\1256694IT.docx

basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"⁴² richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, **la strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia**1bis****, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"⁴² richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

37bis Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, "A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment : updated bioeconomy strategy" [Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia], Ufficio delle pubblicazioni, 2018, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/478385>

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al

Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

³⁹ COM/2020/381 final.

⁴⁰ [...]

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴² COM/2021/82 final.

Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).

³⁹ COM/2020/381 final.

⁴⁰ [...]

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴² COM/2021/82 final.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) prodotti che stoccano carbonio;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018. ***Le condizioni per l'adozione di tali obiettivi nei settori dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della***

silvicoltura devono essere stabilite in altre normative correlate sia a livello dell'Unione che a livello nazionale. Tale regolamento stabilisce le norme di contabilizzazione e l'ambizione generale che gli Stati membri riducano le proprie emissioni nette di gas a effetto serra e aumentino di conseguenza i pozzi di assorbimento del carbonio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all'azzeramento entro il 2035 e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035.

Emendamento

Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all'azzeramento entro il 2035 e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035, ***dando priorità nel contempo alla sostituzione dei combustibili fossili e raggiungendo un equilibrio tra la riduzione delle emissioni e gli assorbimenti.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento

(UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.";

(UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette."; ***Così facendo, la Commissione, al fine di garantire una distribuzione equa e proporzionata tra gli Stati membri, valuta la fattibilità dell'introduzione di flessibilità che consentano il trasferimento di quote tra e negli Stati membri, tenendo conto delle specificità nazionali nella produzione agricola e forestale;***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La*** Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.";

Emendamento

2. ***Entro ... [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la*** Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi ***e tutti i bioprodotto pertinenti*** che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale. ***La Commissione tiene conto dell'analisi del ciclo di vita, dell'effetto di sostituzione, del potenziale dei flussi secondari e dei residui e dell'inclusione delle tecnologie di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio attraverso la bioenergia nei prodotti che stoccano carbonio.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono sia obiettivi annuali e una governance volti a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sia politiche e misure supplementari dell'Unione, nonché un quadro post 2035, ***anche nell'ambito di applicazione del regolamento in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce.***”;

Emendamento

A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono sia obiettivi annuali e una governance volti a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sia politiche e misure supplementari dell'Unione, nonché un quadro post 2035.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e del regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
Riferimenti	COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	TRAN 13.9.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Andris Ameriks 4.11.2021
Esame in commissione	25.1.2022
Approvazione	31.3.2022
Esito della votazione finale	+: 34 -: 5 0: 10
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Søren Gade, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Roman Haider, Jutta Paulus, Patrizia Toia

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
ECR	Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Roberts Zīle
NI	Mario Furore
PPE	Magdalena Adamowicz, Karolin Braunsberger-Reinhold, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elzbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo
Renew	José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet
S&D	Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Petar Vitanov

5	-
ID	Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

10	0
ECR	Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski
The Left	Leila Chaïbi, Elena Kountoura, João Pimenta Lopes
Verts/ALE	Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Jutta Paulus

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

23.3.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
(COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

Relatrice per parere: Henna Virkkunen

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo principale della politica climatica dell'Unione europea è di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. I pozzi e gli assorbimenti forniti dal settore LULUCF svolgono un ruolo importante ma limitato nel raggiungimento di tale obiettivo. L'obiettivo della proposta della Commissione europea di riesame del regolamento sull'uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) è di migliorare le norme sul modo in cui l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, combinati con le emissioni di gas a effetto serra diverse dal CO₂ dell'agricoltura, contribuiscono al quadro strategico dell'UE in materia di clima.

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione e ritiene che il passaggio dai livelli di riferimento alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati semplificherà i processi di contabilizzazione e porterà a una maggiore trasparenza e disponibilità dei dati. Gli Stati membri dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati a migliorare le metodologie di misurazione dei flussi di carbonio, compreso il calcolo degli effetti di sostituzione. I miglioramenti metodologici dovrebbero riflettersi nella valutazione del conseguimento degli obiettivi. In particolare per quanto riguarda le emissioni agricole, sono necessari maggiori investimenti nella ricerca per individuare le pratiche agricole più sostenibili e i modi più efficienti sotto il profilo dei costi per monitorare e comunicare le emissioni e gli assorbimenti provenienti dal settore. Nel complesso, per garantire la corretta attuazione delle norme LULUCF ed evitare inutili oneri normativi, il campo di applicazione del regolamento dovrebbe rimanere un quadro di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di carbonio.

La relatrice osserva che il settore dell'uso del suolo e della silvicoltura contribuisce alle

politiche climatiche in una duplice maniera unica, sia attraverso i pozzi di assorbimento sia come fonte di materie prime e prodotti rinnovabili. Le competenze e le possibilità innovative offerte dall'industria forestale svolgono un ruolo cruciale nella sostituzione dei combustibili fossili e nella transizione verso una bioeconomia circolare. Il quadro LULUCF dovrebbe riconoscerlo e tenere pienamente conto dei benefici climatici e ambientali della sostituzione.

Pur rafforzando i pozzi di assorbimento, il regolamento dovrebbe riconoscere al contempo il ruolo svolto dalla produzione sostenibile di bioenergia nell'eliminazione graduale dei combustibili fossili. La bioenergia rappresenta circa il 60 % della produzione totale di energia rinnovabile nell'Unione europea (Eurostat 2020). Poiché la produzione sostenibile di bioenergia dipende principalmente dalla produzione di residui e rifiuti provenienti da altre attività forestali, obiettivi LULUCF inutilmente elevati potrebbero ostacolare notevolmente la produzione di energia rinnovabile in Europa. Inoltre, obiettivi eccessivi all'interno dell'Unione europea potrebbero aumentare la pressione sull'uso delle foreste al di fuori dell'Europa e contribuire alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Nel complesso, secondo la relatrice, è fondamentale riconoscere i benefici della gestione attiva delle foreste sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici che per l'adattamento ad essi. Il quadro di contabilizzazione LULUCF dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a perseguire misure attive e innovative per aumentare i loro pozzi e assorbimenti di carbonio in una prospettiva a lungo termine.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno **convenuto di mantenere** l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e **di** proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Emendamento

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). **Con l'adozione dell'accordo sul clima di Glasgow**, le parti hanno **riconosciuto che limitare** l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali **ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei**

cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 per colmare il divario in termini di ambizioni.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'accordo sul clima di Glasgow, firmato nel novembre 2021 da 197 paesi, sottolinea l'importanza di proteggere, conservare e ripristinare la natura e gli ecosistemi per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 °C, anche attraverso le foreste e altri ecosistemi terrestri e marini che agiscono come pozzi e serbatoi di gas a effetto serra e proteggendo la biodiversità, assicurando al contempo garanzie sociali e ambientali. Con la Dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e l'uso del suolo, firmata nel novembre 2021, 141 paesi si sono impegnati a lavorare collettivamente per arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030, realizzando al contempo uno sviluppo sostenibile e promuovendo una trasformazione rurale inclusiva.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo *della* neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo *di conseguire una* neutralità climatica, *ossia conseguire un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle*

vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, **compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura**. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.

fonti e gli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione attraverso i pozzi in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo **e sarà accordata la massima priorità alla riduzione delle emissioni fossili**. **Nell'attuare l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad assegnare la priorità a riduzioni rapide ma gradualmente prevedibili delle emissioni e, nel contempo, a potenziare gli assorbimenti dai pozzi naturali. Tale ambizione di fondo dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà ed equilibrare le competenze nazionali in materia di silvicoltura con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di aumento dell'assorbimento netto dei gas a effetto serra e la politica ambientale dell'Unione ai sensi degli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, le misure dovrebbero in primo luogo interessare i settori in cui gli sforzi sono più efficienti in termini di costi, come determinato da ciascuno Stato membro**. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, **fatto salvo l'obiettivo di migliorare il pozzo di assorbimento netto del carbonio dell'Unione al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050**. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio

portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le foreste dell'Unione generano un notevole assorbimento netto di biossido di carbonio nonché valore economico, proventi di esportazioni e occupazione in tutta l'Unione. Dall'inizio del periodo di riferimento a partire dal 1990, le foreste dell'Unione da sole hanno sequestrato ogni anno circa 400 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'interno dell'Unione. Tuttavia, gli assorbimenti totali netti LULUCF dell'Unione sono diminuiti tra il 2013 e il 2019. Le foreste dell'Unione possono essere sviluppate

ulteriormente e possono fornire una vasta gamma di prodotti a base biologica in sostituzione di prodotti di origine fossile che contribuiscono alla riduzione netta delle emissioni di biossido di carbonio. Tuttavia, la silvicoltura e l'industria forestale sono attività a lungo termine con cicli di investimento realizzati che coprono diversi decenni. La gestione delle foreste è fortemente dipendente da fattori geografici ed è anche interconnessa con le strutture industriali, che sono differenti nei diversi Stati membri. Cambiamenti bruschi nelle politiche forestali o maggiori oneri normativi, a livello dell'Unione o nazionale, potrebbero compromettere il contributo del settore agli assorbimenti di carbonio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati

Emendamento

(5) Al fine di **consentire al settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura di apportare un contributo sostenibile e prevedibile a lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e di** contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030.

da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità ***e dovrebbe rafforzare una gestione sostenibile delle foreste nel rispetto della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi che consenta l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici nel lungo termine.***

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio

Emendamento

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio

nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto **del cambiamento di** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. **Dovrebbe tenere in considerazione che il fatto che, in passato, vi sia stato un uso del suolo, un cambiamento di destinazione del suolo e un assorbimento forestale dei gas a effetto serra su larga scala non garantisce che vi sarà un'elevata capacità in futuro, in quanto una percentuale crescente delle foreste dell'Unione sta giungendo a maturità.** Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica", **soggetto a una revisione scientifica indipendente.** All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto **della migliore accuratezza nella** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica³³ dell'Europa per il 2030, **suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO₂ con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e**

Emendamento

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica³³ dell'Europa per il 2030, **poneva in evidenza che il conseguimento della neutralità climatica richiederà un considerevole potenziamento dell'azione dell'Unione in tutti i settori dell'economia. Il fatto che avvengano progressi in un settore non dovrebbe compensare la mancanza di progressi in altri settori. Questi ultimi settori dovrebbero essere sostenuti nella loro conversione ad attività più sostenibili dal punto di vista ambientale. Inoltre, gli**

un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. A tal fine, è opportuno rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.

³³ COM(2020)0562.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il settore del suolo *potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035*, la neutralità climatica con efficienza di costo, *determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, a livello dell'UE, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che*

PE699.175v02-00

158/189

assorbimenti di gas a effetto serra attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio sono fragili e potenzialmente reversibili, il che determina una maggiore incertezza nella misurazione delle emissioni e degli assorbimenti nel settore del suolo rispetto ad altri settori.

³³ COM(2020)0562.

Emendamento

(8) Il settore del suolo *ha il potenziale di transizione verso* la neutralità climatica con efficienza di costo, *grazie alla riduzione delle emissioni, il mantenimento e l'aumento dei pozzi di assorbimento e degli stock di carbonio, la sostituzione graduale dei combustibili fossili con energia rinnovabile proveniente dalla biomassa forestale e lo sfruttamento del potenziale di assorbimento dei materiali organici derivante dalla gestione sostenibile delle foreste. La bioeconomia e la bioenergia sono indispensabili per un'economia senza combustibili fossili. Il settore determinerà in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra, sia a breve che a più lungo termine.*

RR\1256694IT.docx

consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi nazionali, che assicurino che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO2 siano almeno bilanciate entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le norme di contabilizzazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2018/841 sono state concepite per

Emendamento

(9) Le norme di contabilizzazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2018/841 sono state concepite per

determinare in che misura i risultati in termini di mitigazione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura potrebbero contribuire all'obiettivo 2030 dell'UE di ridurre del 40 % le emissioni nette di gas a effetto serra, che non includeva il settore citato. Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore in questione, le attuali norme di contabilizzazione non dovrebbero applicarsi dopo il 2025 e il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere verificato sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati. Ciò garantisce coerenza metodologica con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, e la determinazione del nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 %, che comprende anche il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

³⁵ Direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra con la Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse

determinare in che misura i risultati in termini di mitigazione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura potrebbero contribuire all'obiettivo 2030 dell'UE di ridurre del 40 % le emissioni nette di gas a effetto serra, che non includeva il settore citato. Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore in questione, le attuali norme di contabilizzazione non dovrebbero applicarsi dopo il 2025 e il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere verificato sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati. Ciò garantisce coerenza metodologica con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, e la determinazione del nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 %, che comprende anche il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. ***Al fine di garantire una migliore regolamentazione e un ambiente operativo prevedibile per l'industria, le norme di contabilizzazione dovrebbero applicarsi solo alla contabilizzazione dei gas a effetto serra per l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e il settore della silvicoltura.***

³⁵ Direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra con la Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse

emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

³⁶ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori ***o gestori forestali*** necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici ***nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti***

emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

³⁶ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori ***e i proprietari di foreste*** necessitano di incentivi diretti ***e indiretti*** per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano ***e nei prodotti di stoccaggio del carbonio. È opportuno incoraggiare i proprietari di foreste ad attuare pratiche di gestione sostenibile delle foreste e garantire nel contempo la protezione della biodiversità e benefici per la società. I finanziamenti pubblici nel quadro della politica agricola comune (PAC) e di altri programmi dell'UE sono già in grado di sostenere approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste e nei terreni agricoli, ma dovrebbero essere incrementati. Per aumentare il sequestro del carbonio nei suoli di cui si occupano e conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di afforestazione e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, i singoli agricoltori e proprietari di foreste necessitano di substrati di coltivazione adatti allo scopo prodotti nell'Unione, in modo da sostenere la produzione alimentare locale***

di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.

*e garantire la sicurezza alimentare. Come indicato nella comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 su **cicli sostenibili del carbonio**, fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici **in una bioeconomia pienamente circolare e di provenienza sostenibile, anche attraverso la produzione e l'uso di prodotti legnosi durevoli e la graduale sostituzione delle materie prime di origine fossile, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Tale potenzialità potrebbe tuttavia essere limitata se il settore della silvicoltura sarà eccessivamente regolamentato.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(10 bis) **I biomateriali e i prodotti rinnovabili contribuiscono a una bioeconomia circolare sostituendo gradualmente le alternative di origine fossile e quelle con una maggiore impronta ambientale in vari settori. Una bioeconomia dell'Unione può aumentare la produzione di prodotti per lo stoccaggio del carbonio rafforzando nel contempo i pozzi di assorbimento del carbonio e migliorando lo stato di salute delle foreste. È importante aumentare l'uso di prodotti di stoccaggio del carbonio e ridurre l'uso di prodotti fossili ad alta intensità di emissioni per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo. Pertanto, è opportuno introdurre nuove categorie per***

tutti i prodotti di stoccaggio del carbonio sostenibili, sulla base delle linee guida IPCC, comprese in particolare nuove soluzioni innovative, oltre ai prodotti legnosi, al fine di promuovere l'adozione di misure volontarie sul mercato del carbonio nel settore dell'uso del suolo. Il ciclo di vita dei prodotti di stoccaggio del carbonio non dovrebbe arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'Unione conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. Conformemente alla comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021^{1 bis} gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere contabilizzati in maniera trasparente e tenendo conto di criteri quali la durata dello stoccaggio e il rischio di inversione. Gli Stati membri dovrebbero anche fornire stime sul potenziale di mitigazione relativo alla sostituzione di materiali fossili ad alta intensità di emissioni con il legno.

Ibis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Cicli del carbonio sostenibili (COM(2021)0800).

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) I modelli imprenditoriali emergenti, l'ulteriore sviluppo della bioenergia con tecnologie di cattura e stoccaggio o utilizzo del carbonio (BECCSU), le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento e gli investimenti a lungo termine nella bioeconomia contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali in cui le PMI e le imprese a conduzione

familiare si trovano sempre più spesso ad affrontare uno svantaggio dovuto alla localizzazione in ragione dell'inadeguatezza delle infrastrutture e della mancanza di investimenti. Per una transizione equa occorre preservare il settore industriale delle PMI come stabilizzatore sociale in tali zone, creando opportunità di nuovi posti di lavoro e fornendo incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente. In linea con una maggiore ambizione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, è opportuno fornire un sostegno supplementare ai singoli agricoltori e proprietari di foreste per l'attuazione di approcci basati sugli ecosistemi e di pratiche rispettose della biodiversità nei suoli di cui si occupano, conformemente a norme comuni stabilite dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero poter valutare la possibilità di utilizzare a tal fine i proventi della vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) Considerato che la gestione sostenibile attiva delle foreste può migliorare il sequestro del carbonio e contrasta l'invecchiamento forestale e le catastrofi naturali, che sono tra i fattori che contribuiscono alla riduzione degli assorbimenti di carbonio nel settore del suolo negli ultimi anni, è opportuno incoraggiare pratiche sostenibili di gestione forestale che rispettino la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi e contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento

agli stessi, come indicato nella strategia dell'UE per le foreste^{1 bis}.

^{1 bis}Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021)0572).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quinquies) Il settore della costruzione potrebbe utilizzare prodotti della silvicoltura in grandi quantità e stoccare il carbonio per molti decenni. Pertanto, si dovrebbero prendere misure volte a incoraggiare ulteriormente l'utilizzo del legno come materiale da costruzione e a garantire che il conseguente assorbimento di emissioni sia contabilizzato nel saldo delle emissioni totali dello Stato membro in questione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di

(12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di

un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ***aumentare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio in modo da contribuire a rafforzare la biodiversità e per*** ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno ***attribuire*** alla Commissione ***competenze di esecuzione al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841 riguardanti*** la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri. ***È altresì opportuno*** che tali ***competenze siano esercitate*** conformemente al ***regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***³⁷.

Emendamento

(14) ***Al fine di specificare le prescrizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno delegare*** alla Commissione ***il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento per quanto riguarda*** la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri ***per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri e per la revisione da parte di esperti indipendenti, precisando le norme e le metodologie comuni volte a garantire che le misure adottate per rispettare gli obiettivi nazionali degli Stati membri non arrechino un danno significativo ad altri obiettivi ambientali dell'Unione. Durante i lavori preparatori la Commissione dovrebbe svolgere consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, e tali consultazioni dovrebbero essere condotte conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare***

meglio" del 13 aprile 2016^{36 bis}. Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

36 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

³⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"⁴² richiederanno un

Emendamento

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la **strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia, la strategia dell'UE per il suolo^{40 bis}**, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai

maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020)0380).

³⁹ COM(2020)0381.

⁴⁰ [...]

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici⁴² richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio *satellitare e in loco* e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti, *sfruttando appieno strumenti già esistenti come l'indagine statistica LUCAS*, utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020)0380).

³⁹ COM(2020)0381.

⁴⁰ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021)0572).*

40 bis *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima (COM(2021)0699).*

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Emendamento 18**Proposta di regolamento
Considerando 17***Testo della Commissione*

(17) I cambiamenti di origine antropica previsti nell'uso dell'ambiente marino e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, influenzeranno le emissioni di gas a effetto serra e il loro sequestro. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento

(17) I cambiamenti di origine antropica previsti nell'uso dell'ambiente marino e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, influenzeranno le emissioni di gas a effetto serra e il loro sequestro. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino, **costiero** e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 19**Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(17 bis) Dato che le modifiche delle norme di contabilizzazione generano costi di conformità aggiuntivi per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, è necessario adottare misure compensative per evitare

un aumento del livello globale degli oneri normativi. La Commissione dovrebbe pertanto presentare, prima dell'applicazione del presente regolamento, proposte che compensino gli oneri normativi introdotti dal presente regolamento, attraverso la revisione o l'abrogazione di disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione che generano costi di conformità nel settore interessato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) l'impegno degli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente la neutralità climatica nell'Unione entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, anche per le emissioni del settore agricolo diverse dalla CO₂.";

soppressa

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei

soppressa

seguenti settori:

- a) fermentazione enterica;*
- b) gestione del letame;*
- c) risicoltura;*
- d) suoli agricoli;*
- e) incendi controllati delle savane;*
- f) incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;*
- g) calcinazione;*
- h) applicazione di urea;*
- i) altri fertilizzanti contenenti carbonio;*
- j) altro.*

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 30 giugno 2024 ciascuno Stato membro può presentare un contributo nazionale all'obiettivo di assorbimento netto dei gas serra per il 2030, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di entità superiore all'obiettivo nazionale di cui all'allegato II bis. Tale contributo può essere incluso nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

3. La Commissione adotta atti **di esecuzione che stabiliscono** gli obiettivi annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. **Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito** negli atti **di esecuzione**. Al fine dei suddetti atti **di esecuzione**, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

3. La Commissione adotta atti **delegati in conformità dell'articolo 16 per integrare il presente regolamento stabilendo** gli obiettivi annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore **degli obiettivi degli Stati membri di cui all'allegato II bis e** dei 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri, **previa revisione di un esperto indipendente che confermi la necessità e la proporzionalità della correzione tecnica, sulla base di una maggiore accuratezza dei dati monitorati e comunicati**. La correzione tecnica da aggiungere **all'obiettivo di uno Stato membro corrisponde all'effetto del cambiamento di metodologia sugli obiettivi ed è stabilita** negli atti **delegati e pubblicata**. Al fine dei suddetti atti **delegati**, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.

soppresso

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all'azzeramento entro il 2035 e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035.

soppresso

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che la rimozione del carbonio dall'atmosfera sia

incoraggiata attraverso una gestione sostenibile delle foreste che tenga conto della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, poiché la gestione sostenibile delle foreste contribuisce attivamente all'assorbimento del carbonio.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per raggiungere i loro obiettivi nazionali di cui al paragrafo 2 non pregiudichino in modo significativo la biodiversità o altri obiettivi ambientali dell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) all'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. La raccolta dei dati è ulteriormente migliorata dal monitoraggio armonizzato a livello dell'Unione dell'evoluzione del contenuto di carbonio organico nel suolo e dei fattori che incidono sulle condizioni del suolo e sui suoi stock di carbonio attraverso le indagini annuali LUCAS.";

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Prodotti **che stoccano** carbonio

Emendamento

Prodotti **di stoccaggio del** carbonio
sostenibili

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti **che stoccano** carbonio, inclusi **prodotti legnosi** che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

Emendamento

2. **Entro il 2023** la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti **di stoccaggio del carbonio di origine sostenibile di tutte le categorie di bioprodotto pertinenti**, inclusi **bioprodotto innovativi, sottoprodotto e residui che sostituiscono le materie prime a base di combustibili fossili** che hanno un effetto di sequestro del carbonio, **e introducendo una valutazione del ciclo di vita di tali prodotti, compresi i prodotti riciclati**, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale. **Entro il 2025 la Commissione valuta l'inclusione della bioenergia con cattura e stoccaggio o utilizzo del carbonio (BECCSU) tra i prodotti di stoccaggio del carbonio, tenendo conto del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. Le categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio sono allineate al pertinente diritto dell'Unione, al fine di**

garantire un quadro strategico generale coerente per lo stoccaggio e gli assorbimenti del carbonio.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. Negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2, la Commissione garantisce che i cicli di vita dei prodotti legnosi non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'Unione.";

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 3 è abrogato;

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri ***possono utilizzare*** i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti

5. Gli Stati membri ***utilizzano*** i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti

climatici nell'Unione o in paesi terzi e informano la Commissione in merito *a qualsiasi azione di questo tipo intrapresa.*

climatici, *proteggere la biodiversità e la resilienza dell'ecosistema, garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali* nell'Unione o in paesi terzi, e informano la Commissione in merito *all'uso di tali proventi e alle azioni intraprese nelle relazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999.*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali; *e*

Emendamento

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, *in modo tale da contribuire a proteggere la biodiversità e a ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;*

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la Finlandia, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e

Emendamento

a) la Finlandia, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e

dei serbatoi forestali;

dei serbatoi forestali , *in modo tale da contribuire a proteggere la biodiversità e a ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;*

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quater – comma 1

Testo della Commissione

Se nel 2032 *la revisione delle* emissioni e *degli* assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro *dimostra che essi* superano i suoi obiettivi annuali per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, si *applica la seguente misura*:

Emendamento

Se, a seguito della revisione completa effettuata nel 2032 a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dalla Commissione, quest'ultima constata che le emissioni e *gli* assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro superano i suoi obiettivi annuali per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, si *applicano le seguenti misure*:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 13 quinquies

Cooperazione internazionale

Gli Stati membri possono decidere di autorizzare l'uso di crediti di carbonio risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura per compensazione da parte di soggetti pubblici o privati anche con i

mezzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi. Al fine di rimuovere gli ostacoli al mercato e di evitare la doppia contabilizzazione, l'Unione dimostra come i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale (ITMO) provenienti dall'Unione sono allineati al quadro di contabilizzazione LULUCF.";

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e bioeconomia.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) all'articolo 14, è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. La relazione di conformità è basata su serie di dati annuali ottenuti dalle indagini LUCAS e dai sistemi di monitoraggio del suolo nazionali o regionali. Se i precedenti dati LULUCF sono modificati a seguito delle indagini LUCAS, gli obiettivi degli Stati membri di cui all'allegato II bis sono oggetto della correzione tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 2.";

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi ***dal*** [...] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ***ove opportuno***, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo ***globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo*** al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, ***con particolare riguardo alla*** necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.

Emendamento

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi ***da*** [...] ***ciascun*** bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 ***sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti nell'Unione***, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo ***di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119*** e al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi. ***La relazione valuta, in particolare, la*** necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, ***soprattutto tenendo conto dei futuri miglioramenti del sistema di monitoraggio, raccolta dei dati e comunicazione relativo alle foreste nell'Unione, come annunciato nell'ambito della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, e*** in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione. ***La relazione tiene conto delle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte **stabiliscono sia obiettivi annuali e una governance volti a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sia politiche e misure supplementari dell'Unione, nonché un quadro post 2035, anche** nell'ambito di applicazione del regolamento **in materia di** emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce.

Emendamento

A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte **includono** nell'ambito di applicazione del regolamento **le** emissioni e **gli** assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino, **costiero** e di acqua dolce, **sulla base di solide metodologie scientifiche. Se del caso, le proposte aggiornano le metodologie per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la comunicazione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura, in particolare per quanto riguarda i suoli nell'Unione, come annunciato nell'ambito della nuova strategia dell'UE per il suolo per il 2030.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) **all'articolo 17, è inserito il paragrafo seguente:**

"2 bis. Ogni tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 2050, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione del funzionamento del presente regolamento, compresi i suoi effetti sul funzionamento del mercato interno, la competitività e la creazione di posti di lavoro nei settori interessati, nonché l'entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio

2030 e ogni cinque anni fino al 2050, i risultati di una valutazione globale dell'impatto macroeconomico aggregato dei regolamenti che compongono il pacchetto "Pronti per il 55 %"^{1 bis}.

La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche al presente regolamento per quanto riguarda la semplificazione normativa, come indicato nella sua comunicazione Legiferare meglio del 2021^{1 ter}. La Commissione e le autorità competenti si adeguano continuamente alle migliori pratiche in materia di procedure amministrative e adottano tutte le misure per semplificare l'applicazione del presente regolamento, mantenendo al minimo l'onere amministrativo."

^{1 bis} Comunicazione della Commissione (COM(2021)0550), del 14 luglio 2021.

^{1 ter} Comunicazione della Commissione (COM(2021)0219), del 29 aprile 2021.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 1

Testo della Commissione

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. **L'**inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:

Emendamento

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. **Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare un** inventario dei gas a effetto serra **che** funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e **che** comprende:

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le serie di dati LUCAS generate da indagini annuali e armonizzate in tutti gli Stati membri volte a raccogliere informazioni sulla copertura e l'uso del suolo, misurare gli stock di carbonio nel suolo e analizzare tutti i parametri pertinenti che incidono sulle potenzialità del suolo in fatto di assorbimento del carbonio e sul suo stato di salute. Gli Stati membri sono incoraggiati ad aumentare la profondità del campionamento del contenuto di carbonio organico nel suolo e degli stock di carbonio, vale a dire a utilizzare come minimo i 30 cm previsti dal protocollo LUCAS per i suoli del 2022;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

A partire dal 2026 gli Stati membri ***applicano*** la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).

A partire dal 2026 gli Stati membri ***mirano ad applicare*** la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Academy of Finland
Bioenergy Europe
Confederation of European Forest Owners (CEPF)
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
European Commission, DG CLIMA
European Forest Institute
Finnish Forest Industries
Metsä Group
Ministry of Agriculture and Forestry of Finland
Natural Resources Institute Finland (Luke)
Permanent Representation of Finland to the EU
Statistics Finland
Stora Enso Oyj
St1 Oy
Swedish Forest Industries Federation
The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)
The Finnish Association for Nature Conservation
The Finnish Environment Institute (SYKE)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
Riferimenti	COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 13.9.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Henna Virkkunen 17.9.2021
Esame in commissione	26.1.2022
Approvazione	22.3.2022
Esito della votazione finale	+: 48 -: 13 0: 16
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaaß, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skytvedal, Maria Spyrali, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gianna Gancia

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

48	+
NI	Viktor Uspaskich
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skytvedal, Maria Spyraiki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen
S&D	Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

13	-
ECR	Robert Roos
ID	Markus Buchheit, Georg Mayer
NI	András Gyürk
Verts/ALE	Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Niklas Nienaa, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

16	0
ECR	Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský
ID	Paolo Borchia, Gianna Gancia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri
NI	Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols
The Left	Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e del regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione			
Riferimenti	COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD)			
Presentazione della proposta al PE	14.7.2021			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2021			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 13.9.2021	ITRE 13.9.2021	IMCO 13.9.2021	TRAN 13.9.2021
	AGRI 13.9.2021			
Pareri non espressi Decisione	BUDG 31.8.2021	IMCO 1.9.2021		
Commissioni associate Annuncio in Aula	AGRI 11.11.2021			
Relatori Nomina	Ville Niinistö 13.9.2021			
Esame in commissione	11.10.2021	26.1.2022		
Approvazione	17.5.2022			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	44 37 6		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mathilde Androuët, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Nicola Procaccini, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooker, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraiki, Nicolae			

	Ștefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Michael Bloss, Manuel Bompard, Milan Brglez, Stelios Kypouropoulos, Manuela Ripa, Christel Schaldemose, Vincenzo Sofo, Idoia Villanueva Ruiz
Deposito	24.5.2022

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

44	+
NI	Ivan Vilibor Sinčić
Renew	Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Sogaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Michal Wiezik
S&D	Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken
The Left	Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
Verts/ALE	Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

37	-
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Rob Rookens, Vincenzo Sofo, Alexandr Vondra, Anna Zalewska
ID	Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin
NI	Edina Tóth
PPE	Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Stelios Kypouropoulos, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Luisa Regimenti, Christine Schneider, Maria Spyraiki, Pernille Weiss

6	0
ID	Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Silvia Sardone
Renew	Andreas Glück
S&D	Javi López, César Luena

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti